Form S.p.A.

in Amministrazione Straordinaria

***

Relazione finale sull'esecuzione del Programma di Cessione

redatta ai sensi dell'articolo 61 del D.lgs. 270/1999

e sull'andamento della gestione al 30 aprile 2014

***

Presentata al Ministero dello Sviluppo Economico

dal Commissario Straordinario

Avv. Alessandro Triscornia

INDICE

Definizioni.....5

OMISSIS

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.....10

1 Premesse.....10

1.1 Sviluppo della procedura.....10

1.2 Gestione dell'impresa in corso di Procedura.....12

1.2.1 Valutazione composizione del *management* e conseguente conferimento di procure.....12

1.2.2 Disposizioni commissariali.....13

1.2.3 Mappatura dei conti correnti.....15

OMISSIS

1.2.5 Situazioni Patrimoniali.....16

1.2.6 Attività di verifica.....17

OMISSIS

1.2.8 Gestione del rapporto di fornitura di energia elettrica con Sorgenia S.p.A..18

1.2.9 Contratto di anticipazione contro cessione di crediti stipulato con Generalfinance S.p.A.....19

1.2.10Contratti stipulati ai sensi della Legge Sabatini.....19

1.2.11Gestione dei Contratti di *Leasing*.....21

OMISSIS

1.2.13Note informative.....23

1.2.14Rapporti con le rappresentanze sindacali.....23

1.3 Vendita dei Complessi Aziendali.....24

1.4 Attività di formazione dello stato passivo.....28

OMISSIS

2 Sintesi delle autorizzazioni richieste al Comitato di Sorveglianza e/o agli Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico.....30

2.1 Istanza per la proroga del termine per il Programma di Cessione.....30

2.2 Istanze per l'autorizzazione al conferimento di incarichi di consulenza (Allegato 2.2).....30

2.3 Istanza per l'autorizzazione alla raccolta delle offerte vincolanti in pendenza del termine per l'approvazione del Programma di Cessione.....31

2.4 Istanze per gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende.....31

2.5 Istanza per la pubblicazione del Nuovo Bando.....32

2.6 Istanze per la costituzione di pegni.....32

OMISSIS

2.8 Istanza cancellazione ipoteche.....36

2.9 Istanze al Giudice Delegato.....36

OMISSIS

OMISSIS
5 Aggiornamento sulla definizione dello stato passivo....49
5.1 La verifica dei crediti di cui alle domande di insinuazione depositate in via tempestiva....49
5.2 La verifica dei crediti di cui alle domande di insinuazione depositate in via tardiva....50
6 Principali termini e condizioni del Contratto Preliminare e del Contratto Definitivo....52
6.1 Il Contratto Preliminare....52
6.1.1 La sottoscrizione del Contratto Preliminare....52
6.1.2 Il perimetro di trasferimento dei Complessi Aziendali....53
OMISSIS
6.1.5 Disposizioni inerenti l'affitto dei Complessi Aziendali....54
6.1.6 Diritti di accesso informativo e supporto a beneficio della Procedura....55
6.1.7 Disposizioni afferenti la cessione dei Complessi Aziendali....55
OMISSIS
6.1.11Retrocessione dei Complessi Aziendali....58
6.1.12Legge regolatrice e foro competente....59
OMISSIS
6.2 Il Contratto Definitivo....60
6.2.1 La sottoscrizione del Contratto Definitivo di cessione dei Complessi Aziendali....60
6.2.2 Oggetto del Contratto Definitivo....61
OMISSIS
6.3 Il Contratto di Comodato....62
6.3.1 Garanzie e custodia dell'immobile....62
OMISSIS
6.3.3 Riparazioni, manutenzione e spese....63
6.3.4 Durata....64
OMISSIS
6.3.6 Legge regolatrice e foro competente....65
6.3.7 Foro competente....65
7 Definizione dei rapporti con il personale dipendente....65
7.1 Le trattative sindacali ed il trasferimento della forza lavoro all'aggiudicataria dei Complessi Aziendali....66
OMISSIS
7.3 Il trattamento dei crediti dei lavoratori dipendenti, sia sorti anteriormente alla dichiarazione di insolvenza sia maturati successivamente....72
8 La situazione patrimoniale al 31 ottobre 2013 e gli adempimenti relativi alla cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa....73
8.1 Situazione patrimoniale al 31 ottobre 2013....74
OMISSIS
8.3 La nota informativa al Giudice Delegato: il principio della cessazione dell'esercizio dell'impresa solo ad esito della cessione definitiva dei Complessi Aziendali....84
9 Cespiti residui da liquidare concorsualmente: perimetro e ipotesi relative alle modalità di cessione....85
9.1 L'Immobile di Cormano....85

OMISSIS

11 Descrizione del contezioso passivo in essere.....89
11.1 Le cause di opposizione allo stato passivo.....89

OMISSIS

12 Conclusioni: la piena esecuzione del Programma di Cessione ed il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.....101
12.1 L'art. 27 della Legge Prodi Bis e il caso di specie.....101
12.2 Il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Programma di Cessione.....101
12.3 Altre rilevanti finalità che hanno contraddistinto la gestione commissariale.....104

Definizioni

Accordo sindacale sottoscritto in data 28 ottobre 2013	**Accordo Sindacale**
Albertini Cesare S.p.A.	**Albertini**
American Appraisal Italia S.r.l.	**American Appraisal**
Avalon Real Estate S.p.A.	**Avalon**
Avv. Alessandro Triscornia	**Commissario Straordinario**
Bando pubblicato in data 20-25 settembre 2012	**Primo Bando**
Bando pubblicato in data 31 luglio 2013	**Nuovo Bando**
Cassa integrazione guadagni ordinaria	**CIGO**
Cassa integrazione guadagni straordinaria	**CIGS**
Comitato di sorveglianza nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico	**Comitato di Sorveglianza**
Comodante	**Form S.p.A. in A.S.**
Comodatario	**Albertini Cesare S.p.A.**
Complessi aziendali di Villasanta, Quero e Cormano	**Complessi Aziendali**
Consuntivo 2013 e preventivo 2014 delle spese di Procedura ai sensi delle Circolari n. 824113/2004, 820996/2004, 111808/2010 e 22341/2013	**Consuntivo 2013**
Contratto di cessione definitivo dei complessi aziendali sottoscritto in data 17 febbraio 2014	**Contratto Definitivo**
Contratto di comodato sottoscritto in data 31 ottobre 2013	**Contratto di Comodato**
Contratto preliminare di cessione e anticipato affitto dei complessi aziendali sottoscritto in data 31 ottobre 2013	**Contratto Preliminare**
Decreto di cessazione dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 73 del Dlgs n. 270/1999	**Decreto di Cessazione**
Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come successivamente modificato e integrato	**Legge Prodi Bis**
Form S.p.A. in Amministrazione Straordinaria	**Form**
Giudice Caterina Macchi	**Giudice Delegato**
Immobile di Cormano	**Immobile di Cormano o Immobile**
Immobili di Villasanta e Quero	**Immobili Trasferiti**
Legge 428 del 29 dicembre 1990	**Legge 428/90**
Ministero dell'Economia e delle Finanze	**MEF**
Ministero dello Sviluppo Economico	**Ministero**
Peugeot Citroën Automobiles SA	**PSA**
PricewaterhouseCoopers S.p.A.	**PWC o Terzo Determinatore**
Procedura di amministrazione straordinaria di Form S.p.A.	**Procedura**
Prof. Alberto Falini	**Commissario Giudiziale**
Programma ai sensi dell'art. 54 e ss. del Dlgs n. 270/1999	**Programma di Cessione**
Raicam Industrie S.r.l.	**Raicam**
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267	**Legge Fallimentare**
Relazione sulla situazione patrimoniale e	**Relazione 2012**

sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2012	
Venice European Investment Capital S.p.A.	**VEI Capital**

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1 Premesse

Il sottoscritto Avv. Alessandro Triscornia, in qualità di Commissario Straordinario di Form ai sensi della Legge Prodi Bis, con la presente relazione (la **Relazione 2013**), redatta ad esito del perfezionamento della cessione definitiva dei Complessi Aziendali di Form ad Albertini, intervenuta in data 17 febbraio 2014, intende:

(a) rendere il conto della gestione, illustrando analiticamente i principali atti posti in essere nel corso della Procedura; e

(b) fornire una situazione patrimoniale di chiusura al 31 ottobre 2013, data in cui i Complessi Aziendali sono stati trasferiti in regime di affitto in capo ad Albertini.

1.1 Sviluppo della procedura

Form è sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi della Legge Prodi Bis. In particolare, si segnala che:

(i) con sentenza n. 290 del 22 marzo 2012, depositata in data 29 marzo 2012, il Tribunale di Milano, sezione II civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Form, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Prodi Bis, nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Caterina Macchi e Commissario Giudiziale il Prof. Alberto Falini (**Allegato 1.1(i)**);

(ii) con decreto comunicato in data 27 giugno 2012, il Tribunale ha disposto, ai sensi degli articoli 30 e ss. della Legge Prodi Bis, l'apertura della Procedura (**Allegato 1.1(ii)**);

(iii) con provvedimento del 13 luglio 2012, il Ministero ha nominato lo scrivente quale Commissario Straordinario di Form; l'incarico è stato formalmente accettato in data 16 luglio 2012 (**Allegato 1.1(iii)**);

(iv) con decreto comunicato in data 25 luglio 2012, il Ministero ha nominato il Comitato di Sorveglianza, composto da tre esperti – Dott. Vincenzo Nastasi (Presidente), Dott. Luigi Consoli e Dott. Vincenzo Zezza – e da due creditori – Eurometal S.r.l. e Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (**Allegato 1.1(iv)**);

(v) in data 26 settembre 2012 il Commissario Straordinario ha presentato il proprio programma secondo l'indirizzo di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, lett. (a) della Legge Prodi Bis, volto ad ottenere il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali mediante la cessione dei Complessi Aziendali (**Allegato 1.1(v)**); al riguardo si ricorda che, una volta assunta la decisione di adottare un programma volto alla cessione dei Complessi Aziendali, lo scrivente Commissario Straordinario ha ritenuto opportuno "disegnare" una procedura di cessione flessibile, che prevedesse, in via alternativa tra loro, diversi scenari di vendita (privilegiando pur sempre la cessione del complesso nella sua interezza, ma, tenuto conto dei riscontri di mercato *medio tempore* ottenuti, ipotizzando anche scenari alternativi di vendita con suddivisione di perimetri per stabilimento e, in taluni casi, con cessione separata degli immobili di pertinenza degli stabilimenti medesimi);

OMISSIS

OMISSIS

(viii) in data 28 febbraio 2013, il Ministero, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha concesso con decreto l'autorizzazione all'esecuzione del Programma di Cessione (**Allegato 1.1(viii)**); com'è noto, a norma del combinato disposto degli articoli 27, secondo comma, e 57 quarto comma, della Legge Prodi Bis, il Programma di Cessione ha la durata di un anno a decorrere dalla relativa autorizzazione ministeriale;

OMISSIS

(x) in data 25 ottobre 2013, su istanza dello scrivente Commissario Straordinario, previo parere del Comitato di Sorveglianza, il Ministero ha emanato il decreto di aggiudicazione prot. n. 0175400 (**Allegato 1.1(x)**), ai sensi del quale ha individuato Albertini quale soggetto aggiudicatario dei Complessi Aziendali;

(xi) in data 31 ottobre 2013, Form ed Albertini hanno sottoscritto il Contratto Preliminare, che è stato sospensivamente condizionato al verificarsi all'adesione da parte delle società di *leasing*, parti dei contratti di *leasing* all'epoca in essere con Form (i **Contratti di Leasing**), ad un accordo di stralcio e riscadenziamento del debito *leasing* (la **Condizione Sospensiva**);

(xii) come reso noto al Giudice Delegato con nota informativa depositata in data 26 novembre 2013 (**Allegato 1.1(xii)**), in pendenza del termine per l'avveramento della predetta Condizione Sospensiva, il Commissario Straordinario ha ritenuto che non sussistessero ancora i presupposti per l'emissione del Decreto di Cessazione; ciò in quanto, pur essendo intervenuta l'integrale immissione nel possesso dei Complessi Aziendali in favore di Albertini (in qualità di promissaria acquirente dei medesimi) e pur avendo Form cessato ogni attività produttiva a far data dal 1° novembre 2013, la cessione non risultava ancora connotata da carattere di definitività;

(xiii) successivamente tutte le società di *leasing* hanno concluso positivamente il proprio *iter* deliberativo ed hanno sottoscritto l'accordo di stralcio e riscadenziamento; la Condizione Sospensiva si è pertanto avverata in data 29 gennaio 2014 e Form ne ha dato comunicazione per iscritto ad Albertini in pari data (**Allegato 1.1(xiii)**);

(xiv) in data 17 febbraio 2014, Form ed Albertini hanno sottoscritto il Contratto Definitivo; l'attuazione del Programma di Cessione è dunque avvenuta entro i termini previsti dalla legge;

(xv) avendo Form, per effetto della cessione dei Complessi Aziendali di cui al punto (xiv) che precede, cessato definitivamente la propria attività d'impresa, lo scrivente Commissario Straordinario, in data 11 marzo 2014, ha depositato presso la cancelleria del Giudice Delegato apposita istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, primo comma, della Legge Prodi Bis (**Allegato 1.1(xv)**);

(xvi) da ultimo, in data 11 aprile 2014, il Tribunale di Milano ha emesso il Decreto di Cessazione con il quale ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa nella Procedura di Form, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, primo comma, della Legge Prodi Bis (**Allegato 1.1(xvi)**).

1.2 Gestione dell'impresa in corso di Procedura

Lo scrivente Commissario Straordinario, a seguito dell'accettazione della carica nel luglio 2012, ha innanzitutto programmato una serie di incontri con il Commissario Giudiziale per organizzare il formale passaggio delle consegne, procedere ad una prima ricognizione dei fatti e avere una sua valutazione in ordine al grado di "affidabilità" e "tenuta" del *management*.

Tutte le attività compiute dal Commissario Straordinario, fin dall'inizio del suo incarico, sono state improntate a garantire adeguati livelli di sorveglianza, coordinamento e controllo nello sviluppo della Procedura, in particolare con riferimento alla fase gestionale dei Complessi Aziendali.

Di seguito vengono presentate con maggior grado di dettaglio le principali attività che hanno caratterizzato la gestione commissariale di Form.

1.2.1 Valutazione composizione del *management* e conseguente conferimento di procure

Successivamente agli incontri avuti con il Commissario Giudiziale, lo scrivente Commissario Straordinario ha immediatamente avviato un dialogo con l'amministratore delegato (sino alla data di ammissione di Form alla Procedura) e direttore generale Ing. Toia, per assicurare la continuità gestionale in pendenza della valutazione sulla adeguatezza del complessivo assetto organizzativo di Form.

Ad esito del predetto incontro, si è ritenuto di confermare l'Ing. Toia nel ruolo di direttore generale, conferendogli articolata procura (di cui si dirà *infra*) per la gestione del ciclo caratteristico dell'azienda, nonché di mantenere sostanzialmente inalterato l'organigramma manageriale di Form.

In linea con quanto precede, con procura del 20 luglio 2012, Rep. 22558, Racc. 15362, del Notaio Dott.ssa Francesca Gasparro, Notaio in Corsico, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, lo scrivente Commissario Straordinario ha attribuito al direttore generale e ad alcune funzioni aziendali poteri inerenti alla gestione dei Complessi Aziendali, come di seguito specificati (**Allegato 1.2.1**).

OMISSIS

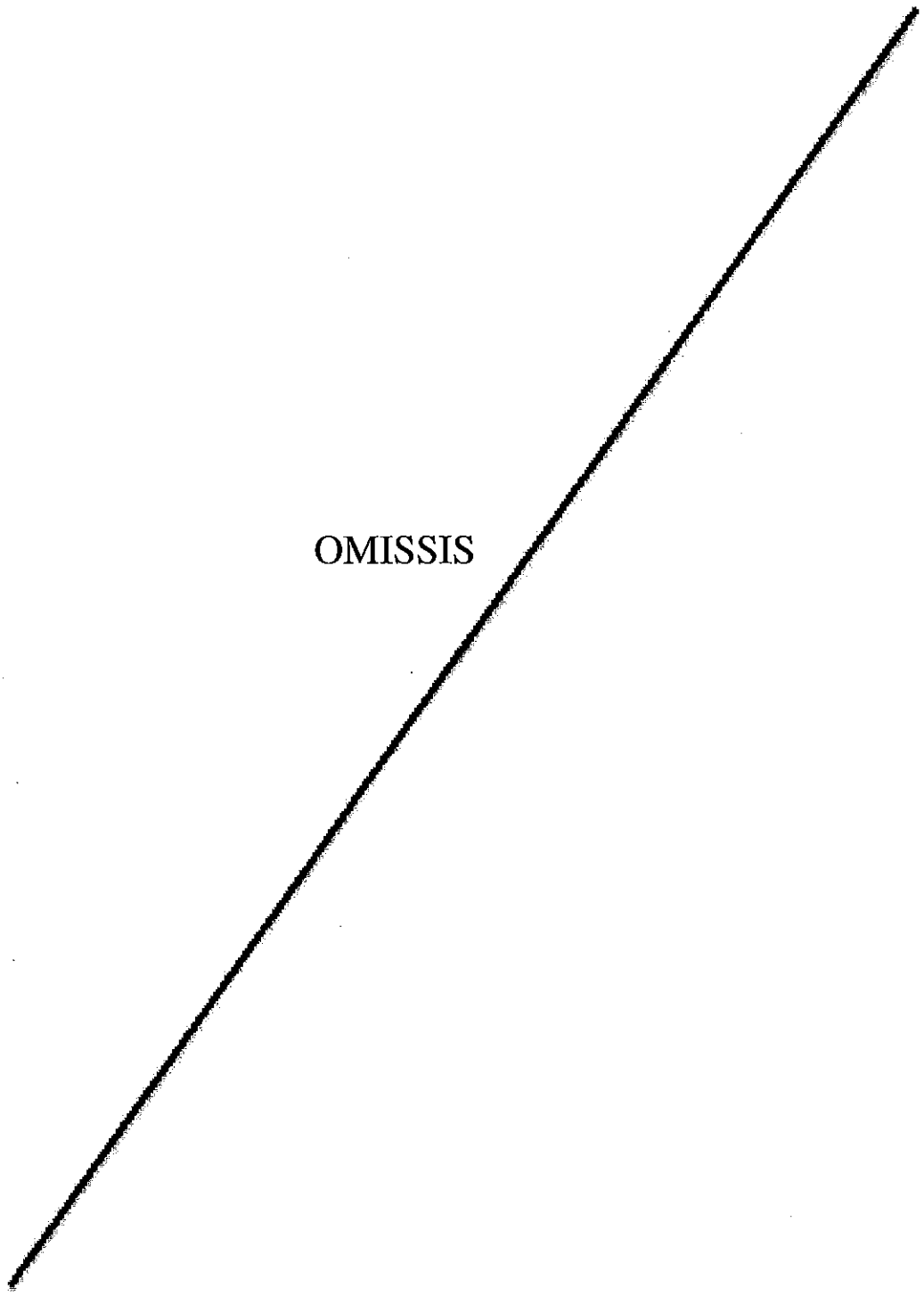

1.2.2 Disposizioni commissariali

- Disposizione commissariale del 20 luglio 2012.

Al fine di monitorare la correttezza dei pagamenti a tutela della massa e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con tale disposizione commissariale il Commissario Straordinario ha definito le modalità di effettuazione dei pagamenti giornalieri tramite un sistema di *homebanking*.

Nell'ambito dei poteri conferiti con procura, in attuazione della disposizione del Commissario Straordinario in data 20 luglio 2012, l'Ing. Toia ha autorizzato l'Ing. Zucchi e il Rag. Porro a rendere operativi, attraverso il sistema di *homebanking*, tutti i pagamenti giornalieri dallo stesso autorizzati.

In particolare, la lista dei pagamenti doveva essere previamente acquisita in un documento *pdf* ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dei sopra citati delegati, con in copia conoscenza il Commissario Straordinario e con dichiarazione espressa, sotto la responsabilità dei delegati, secondo cui tutti i pagamenti di cui alla lista di volta in volta allegata erano a soddisfacimento di debiti contratti per l'ordinaria gestione di Form in data successiva al 29 marzo 2012 (data di dichiarazione dello stato di insolvenza).

Si segnala che la disposizione commissariale in esame è stata modificata e integrata in data 6 maggio 2013, prevedendo, tra l'altro, che con cadenza mensile Form inviasse (i) una comunicazione contenente la lista degli addebiti sui conti correnti di appoggio delle carte di credito aziendali e (ii) una distinta di tutti i pagamenti effettuati da Form mediante assegni.

OMISSIS

- Disposizione commissariale del 12 settembre 2012.

Tale disposizione aveva ad oggetto il pagamento da parte del *management*, entro la data del 15 settembre 2012, dell'importo corrispondente alle ritenute Irpef sui redditi dei lavoratori dipendenti codice 1001. Nel contesto di tale disposizione commissariale è stato precisato che il pagamento delle ritenute maturate successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza avrebbe dovuto essere effettuato in via tempestiva.

- Disposizione commissariale del 2 agosto 2013.

Tale disposizione era diretta ad informare i dipendenti di Form che, alla luce delle consultazioni con il Ministero e con il Comitato di Sorveglianza, era stato concesso a Form un ulteriore e ridotto lasso di tempo per esperire in via d'urgenza un Nuovo Bando.

Al fine di consentire una stabilizzazione delle attività aziendali nel corso di tale periodo emergenziale, preso anche atto della riduzione del numero di commesse e della conseguente rimodulazione della capacità degli impianti, il Commissario Straordinario ha comunicato che, a decorrere dal 1 settembre 2013 e sino a diverso avviso, si sarebbe dato avvio ad una parziale riduzione dell'attività aziendale con collocazione in CIGS a zero ore di lavoratori addetti ai singoli siti produttivi, in conformità all'accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero del Lavoro in data 21 marzo 2013. Detta sospensione avrebbe riguardato fino ad un massimo di 230

dipendenti indicativamente così suddivisi: fino ad un massimo di n. 172 unità presso lo stabilimento di Cormano; fino ad un massimo di n. 17 unità appartenenti allo "staff centrale"; fino ad un massimo di n. 34 unità presso lo stabilimento di Villasanta e fino ad un massimo di n. 7 unità presso lo stabilimento di Quero.

Contestualmente a tale disposizione, il Commissario Straordinario ha provveduto a richiedere al *management* aziendale la predisposizione di appositi ordini di servizio finalizzati a consentire un efficiente utilizzo della forza lavoro con lo scopo, ove possibile, di ridurre l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria.

OMISSIS

1.2.3 Mappatura dei conti correnti

In corso di Procedura è stata condotta un'analisi della documentazione societaria relativa ai conti correnti intestati a Form. Ad esito di tale analisi è emerso che Form medesima nel corso degli anni ha sottoscritto numerosi contratti di conto corrente, molti dei quali risultati non più operativi da tempo.

Lo scrivente Commissario Straordinario ha dunque effettuato una dettagliata mappatura dei predetti conti non più operativi, al fine di disporne la chiusura.

Al riguardo, anche le informazioni fornite dal *management* hanno confermato come nessuno dei conti all'epoca in essere fosse operativo e funzionale alle esigenze della Procedura, ad eccezione di n. 4 conti correnti (**i Conti Attivi**), accesi, rispettivamente, presso Banco di Desio S.p.A. (**Banco Desio**), Veneto Banca S.c.p.a. (**Veneto Banca**), HSBC p.l.c.(**HSBC**) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (**Intesa**).

Pertanto, con comunicazione in data 30 aprile 2013, lo scrivente Commissario Straordinario ha reso nota ai diversi istituti di credito la propria intenzione di sciogliersi dai contratti inerenti ai conti correnti non più operativi, ai sensi dell'art. 50, primo comma, della Legge Prodi Bis.

Con specifico riguardo ai Conti Attivi, si precisa che il Commissario Straordinario, a seguito del trasferimento dei Complessi Aziendali ad Albertini, ha inviato apposite comunicazioni per la chiusura dei rapporti di conto corrente accesi presso HSBC e Veneto Banca.

Non è stata invece disposta la chiusura dei conti in essere presso Banco Desio e Intesa.

In particolare, circa il primo di tali conti si segnala che lo stesso è stato utilizzato ai fini dell'incasso dei crediti commerciali di Form e ai fini del pagamento dei debiti maturati in corso di Procedura. Si precisa inoltre che tale conto risulta tuttora funzionale alle predette finalità, sia pur nel contesto della limitata operatività della Procedura a seguito dell'emissione del Decreto di Cessazione e nel rispetto delle norme applicabili alle procedure concorsuali liquidatorie (in virtù dell'espresso richiamo di cui all'art. 73 della Legge Prodi Bis).

Al riguardo, occorre evidenziare che lo scrivente Commissario Straordinario ha conferito all'Ing. Toia e al Rag. Porro con procura del 20 luglio 2012 (vedi il paragrafo che precede) il potere di firma su tale conto acceso presso Banco Desio.

Si precisa inoltre che il conto acceso presso Intesa è stato mantenuto attivo al fine di garantire una sostanziale continuità con riferimento a taluni pagamenti e incassi normalmente eseguiti sul

conto medesimo, oltreché per un collegamento del sistema *homebanking* con l'omologo sistema concernente il conto acceso presso Banco Desio.

Si segnala altresì che in corso di Procedura, il Commissario Straordinario ha provveduto all'apertura di un nuovo conto intestato all'amministrazione straordinaria di Form acceso presso UBI Banca Popolare Commercio & Industria (**UBI Banca**), al fine di dotare la Procedura medesima di un "conto tesoreria" sul quale veicolare tutte le somme da corrispondere a quest'ultima in connessione con il processo di vendita. Il predetto conto è allo stato attivo, in quanto tuttora funzionale alle esigenze della Procedura.

Successivamente al trasferimento dei Complessi Aziendali a titolo di affitto e conseguente revoca delle procure di cui al Paragrafo 1.2.1 che precede, ciascun pagamento è stato disposto dal *management* con preventiva autorizzazione da parte della Procedura.

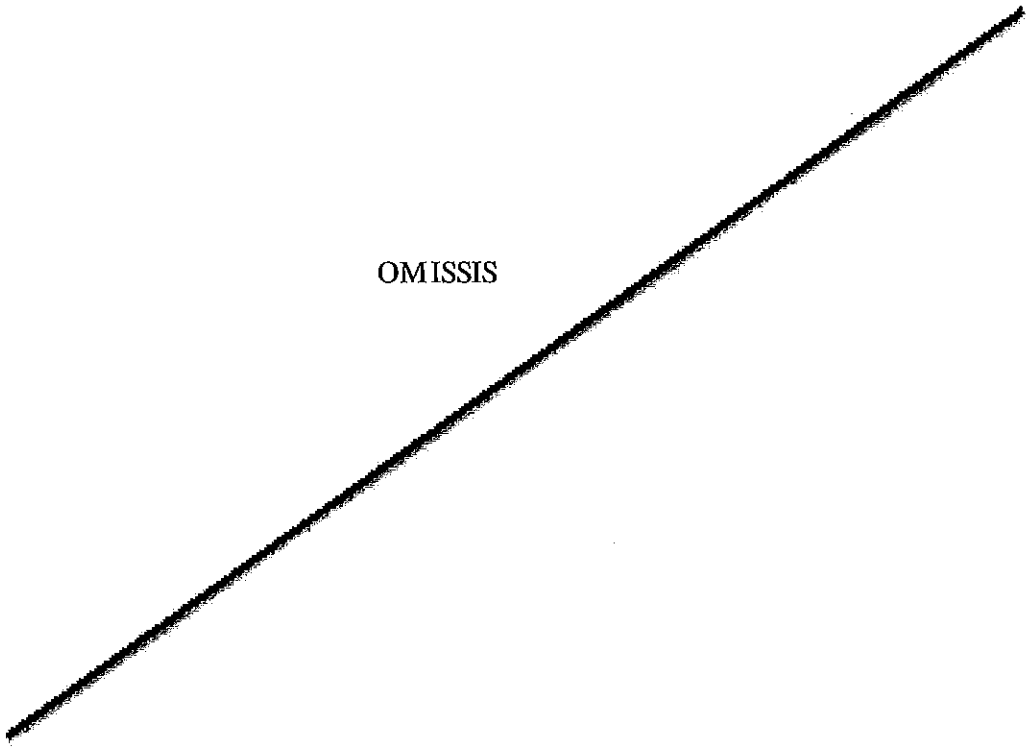

1.2.5 Situazioni Patrimoniali

Al fine di garantire un adeguato livello di sorveglianza e controllo nel contesto della gestione commissariale, tra gli incarichi affidati dallo scrivente Commissario Straordinario a PWC vi è stata la preparazione di una situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2012 - nella prospettiva di continuazione dell'attività indipendentemente dalle scelte sulle strategie di risanamento e dagli effetti giuridici conseguenti alla dichiarazione di insolvenza e all'ammissione alla Procedura - che potesse costituire un solido punto di partenza per la pianificazione dei successivi passi.

A seguito di tale documento, al fine di poter verificare l'evoluzione dell'aspetto patrimoniale di Form ad esito della gestione, PWC ha redatto, su preciso incarico, ulteriori situazioni patrimoniali nel corso dell'intera gestione commissariale.

In particolare, successivamente a quella di apertura, sono state redatte: (i) la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, (ii) la situazione patrimoniale al 31 luglio 2013 e (iii) la situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2013 (di cui, con evidente maggior grado di dettaglio, verrà detto nel contesto del successivo Paragrafo 8.1).

Si segnala, sotto un profilo generale, che tutte le situazioni patrimoniali sono state redatte sulla base ed in continuità con i principi ed i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio di Form chiuso al 31 dicembre 2011 (criteri quindi che erano stati applicati da Form precedentemente l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria).

Le situazioni patrimoniali sopra citate vengono qui accluse *sub* **Allegato 1.2.5**.

1.2.6 Attività di verifica

Tra gli incarichi affidati dallo scrivente Commissario Straordinario a PWC rientrano altresì le attività di verifica in relazione (i) ai pagamenti relativi a fatture ricevute e non ancora saldate alla Data di Decorrenza (come di seguito definita) ovvero ricevute successivamente a tale data ed in ogni caso afferenti prestazioni rese antecedentemente alla Data di Decorrenza e (ii) all'esatto adempimento di tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva e previdenziale sorti nel corso della gestione commissariale e/o comunque riferibili alla stessa.

Per quanto concerne l'attività di cui al precedente punto (i), PWC ha svolto un'approfondita analisi di tutte quelle fatture aventi un valore eccedente Euro 3.000,00. Con riferimento alle fatture aventi valore inferiore alla predetta soglia, PWC ha effettuato un'analisi a campione. La Procedura ha provveduto di volta in volta al pagamento di quanto dovuto solamente ad esito dell'espletamento della predetta procedura di verifica.

Con riferimento all'attività di cui al punto (ii) che precede, si segnala che la stessa è attualmente in corso di svolgimento.

OMISSIS

OMISSIS

1.2.8 Gestione del rapporto di fornitura di energia elettrica con Sorgenia S.p.A.

Lo scrivente Commissario Straordinario, in considerazione del fatto che Form già a partire dal periodo precedente la sua nomina, rientrando nella categoria dei cd. "clienti finali disalimentabili", era rifornita in regime di "salvaguardia" dall'esercente di tale servizio per la Regione Lombardia (i.e. HERA Comm s.r.l. – di seguito, **HERA**), nel corso del mese di settembre 2012 si è adoperato, di concerto con il *management*, per la ricerca di un fornitore di energia elettrica in regime di libero mercato.

Il servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è disciplinato dal D.L. 18 giugno 2007, n. 73 ed è previsto per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, per qualsiasi motivo, siano momentaneamente sprovvisti di fornitore. In ragione della tipologia e rischiosità del servizio offerto, le tariffe praticate dai gestori di salvaguardia sono significativamente più onerose per l'utilizzatore rispetto a quelle effettuate in regime di mercato libero.

In particolare, la tariffa praticata da HERA per la fornitura di energia in regime di salvaguardia era pari al PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia, determinato secondo le oscillazioni registrate presso la Borsa Elettrica) + euro 12,87/Mwh, laddove le condizioni economiche praticate per le forniture in regime di libero mercato si attestavano su una media pari al PUN + euro 5/Mwh.

L'esigenza per Form di approvvigionarsi sul mercato libero piuttosto che sul mercato di salvaguardia era dunque manifesta e non differibile.

Ciò era ancor più evidente in considerazione degli ingenti volumi di fornitura necessari ad assicurare il regolare funzionamento dei tre stabilimenti di Form,
OMISSIS

Pertanto, come già si è anticipato, lo scrivente Commissario Straordinario, nel mese di settembre 2012, ha avviato un confronto con Sorgenia S.p.A. (**Sorgenia**), operatore che aveva già informalmente manifestato al *management* la propria disponibilità di principio a discutere con Form meccanismi di fornitura in regime di libero mercato, pur in pendenza della Procedura.

A seguito dei vari incontri Sorgenia ha formulato un'offerta impegnativa di fornitura che prevedeva l'applicazione di una tariffa pari al PUN + Euro 7/Mwh, in aggiunta al riconoscimento di un premio sulla regolarità dei pagamenti per Euro 3/Mwh (e dunque con un prezzo potenzialmente corrispondente al PUN + euro 4/Mwh). Tale offerta avrebbe comportato una sostanziale riduzione del costo mensile dell'energia elettrica,
OMISSIS

Conseguentemente, eseguite le opportune valutazioni, è stato quindi sottoscritto apposito accordo di fornitura elettrica tra Form e Sorgenia.

Tale contratto di fornitura, avente decorrenza a partire dal mese di dicembre 2012, era sospensivamente condizionata al preventivo rilascio, da parte di Form, di una garanzia relativamente al tempestivo pagamento, delle fatture relative alle forniture di energia elettrica per i mesi di ottobre e novembre 2012, le ultime che erano state effettuate da HERA in regime di salvaguardia.

L'esigenza di tale garanzia risiedeva nel fatto che l'operatore di libero mercato che subentra al fornitore in salvaguardia risponde dell'eventuale "scoperto" del cliente; infatti, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 4/08 (rubricato "Switching dei clienti finali serviti in salvaguardia"), l'esercente il servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia ha diritto incondizionato di cedere *pro soluto* al subentrante fornitore in libero mercato il credito portato dalle ultime due fatture emesse per il servizio prestato nei confronti del cliente finale e non ancora pagate. Sempre ai sensi della richiamata disposizione, il venditore entrante è tenuto a corrispondere al fornitore precedente, al momento del subentro ed a titolo di corrispettivo della cessione, una somma pari al 100% delle somme esposte nelle due fatture oggetto di cessione.

Dal momento che Sorgenia non intendeva assumere il rischio del mancato pagamento delle forniture che Form aveva ricevuto da HERA, Sorgenia stessa ha richiesto a Form la costituzione, in proprio favore, di una temporanea garanzia reale. Conseguentemente, previa istanza e relativa autorizzazione del Ministero, è stato quindi costituito un vincolo di pegno sul saldo del conto corrente bancario, intestato a Form,

OMISSIS

Successivamente, a seguito dell'integrale pagamento da parte di Form delle ultime somministrazioni di energia elettrica in regime di salvaguardia a favore dei relativi esercenti, il pegno di cui sopra è stato estinto e, pertanto, il saldo creditorio (residuo) del suddetto conto è rientrato nella piena disponibilità di Form.

Il rapporto contrattuale in essere con Sorgenia è stato quindi di volta in volta rinnovato ed è stato oggetto di trasferimento in favore di Albertini nell'ambito dell'anticipato affitto dei Complessi Aziendali.

L'intera gestione da parte dello scrivente Commissario Straordinario del citato rapporto di fornitura con Sorgenia, in considerazione della incontrovertibile convenienza dell'operazione sia sotto il profilo economico che finanziario, ha senza dubbio comportato un notevole risparmio dal punto di vista economico e ha altresì generato un positivo effetto sulla sostenibilità dei flussi di cassa.

1.2.9 Contratto di anticipazione contro cessione di crediti stipulato con Generalfinance S.p.A.

In considerazione del fatto che sin dal maggio 2007, Form aveva instaurato con Generalfinance S.p.A. (**Generalfinance**) un rapporto contrattuale di anticipazione contro cessione di crediti d'impresa (c.d. *factoring*) e stante la rilevanza di tale rapporto per la sostenibilità dei necessari flussi di cassa aziendali, soprattutto nel contesto dell'amministrazione straordinaria, il Commissario Straordinario si è attivato per instaurare un negoziato finalizzato a garantire la continuità del predetto rapporto.

A seguito dei contatti instaurati tra la Procedura e Generalfinance, quest'ultima nonostante la dichiarazione di insolvenza di Form, si era resa disponibile a proseguire nel rapporto di *factoring* in essere richiedendo, tuttavia, di modificare parzialmente alcune delle condizioni per l'anticipazione

OMISSIS

Tale rapporto contrattuale è stato mantenuto sino alla cessione dei Complessi Aziendali.

1.2.10 Contratti stipulati ai sensi della Legge Sabatini

Durante il mese di ottobre 2012 sono stati stipulati tre contratti di vendita con riserva di proprietà ai sensi della legge 28 novembre 1965 n. 1329 (**Legge Sabatini**) tra Form e la società costruttrice Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, aventi ad oggetto la fornitura e installazione di tre centri di lavorazione meccanica (CNC) di marca HELLER necessari per la produzione di scatole sterzi per i clienti automobilistici ZF Lenksysteme GmbH e BMW, per il periodo 2013 – 2017.

Come noto, Form è da oltre un decennio fra i principali costruttori europei specializzati nello stampaggio e lavorazione meccanica di scatole sterzo ed in tal ruolo ha come principale cliente diretto il sistemista ZF Lenksysteme.

A causa della défaillance di un fornitore americano, nel mese di Luglio 2012 ZF Lenksysteme e, di conseguenza, il proprio cliente diretto BMW si sono trovati nell'urgente bisogno di avviare una produzione di scatole sterzi in Europa e la loro scelta si è indirizzata su Form.

Nella produzione delle scatole sterzi, in estrema sintesi, i due processi produttivi implicati sono la pressofusione e la lavorazione meccanica.

La capacità produttiva di pressofusione (presse di medio tonnellaggio) installata in Form era nel 2012 sufficiente per allocare i volumi supplementari generati dal progetto BMW – ZF Lenksysteme che hanno contribuito ad una migliore saturazione degli impianti con conseguenti benefici sul conto economico, senza ulteriori investimenti in nuovi macchinari.

Situazione diversa era quella riferita al processo di lavorazione meccanica, laddove la totalità del parco macchine disponibile in Form era, nel predetto periodo, allocato su produzioni aventi 3-5 anni di vita residua. Non potendo attingere dalla capacità produttiva già installata in quanto non disponibile, l'unica alternativa per fare fronte al carico di lavoro supplementare generato è stata quella di installare nuove macchine, ampliando così la capacità produttiva.

E' bene specificare, inoltre, come i centri di lavorazione CNC HELLER in oggetto siano macchine "universali", ovverosia in grado di essere convertite per lavorazioni analoghe al termine del progetto per cui sono state inizialmente acquistate. L'utilizzo di queste macchine non si esaurirà quindi col progetto BMW – ZF Lenksysteme, avente orizzonte temporale 2017, ma potrà continuare ben oltre tale data.

L'investimento descritto ha acquisito ancor maggior importanza in considerazione dello scenario commerciale in cui si è inserito il progetto.

Dal punto di vista commerciale, questo progetto ha assunto una valenza strategica più ampia in quanto ha consentito di fidelizzare il cliente ZF Lenksysteme, in relazione ad un prodotto estremamente tecnologico e confermandosi come fornitore di riferimento per l'alta gamma di scatole sterzo.

Oltre al rafforzamento dello stretto legame con ZF Lenksysteme, questo progetto ha avuto dei riflessi positivi anche con BMW che si approvvigiona direttamente da Form per quanto attiene alle scatole differenziali; questa famiglia di prodotto è caratterizzata da un elevato livello di concorrenza, con alcuni *competitor* diretti di Form, ovvero piccole-medie fonderie tedesche ed austriache, site nella regione dove ha sede BMW. A causa di questo rapporto particolare fra BMW e le piccole-medie fonderie locali, Form, trovandosi esposta a decisioni di riduzioni delle quote di fornitura, necessitava di un elemento commerciale di differenziazione per poter rafforzare la propria posizione come fornitore diretto. L'elemento differenziante individuato è

stato quello di riuscire a supportare BMW, attraverso ZF Lenksysteme, in un momento di bisogno, su un progetto tecnologico e con tempistiche estremamente ridotte.

Il rafforzamento del legame con BMW ha avuto dei riscontri positivi immediati per il sito di Quero, dove Form produce le scatole differenziali sopra menzionate.

Secondo quanto riferito dal *management*, gli ordinativi del cliente, dopo l'installazione e l'avviamento progressivo degli impianti iniziato nell'ottobre del 2012 e terminato nel maggio 2013, hanno progressivamente raggiunto, nel corso del 2013, volumi medi di circa 130.000 pezzi/anno previsti dal progetto iniziale che ad un prezzo medio di vendita pari a Euro 26 hanno generato nel periodo di gestione commissariale un fatturato medio attorno ai 3,380 Milioni di Euro. In aggiunta al fatturato della produzione, vi sono stati ricavi aggiuntivi legati alla vendita delle attrezzature necessarie alla produzione, per oltre Euro 720.000,00 con un margine pari a circa il 30%.

Decurtando da questo fatturato le spese variabili dirette (essenzialmente, materia prima ed energia che pesano circa il 50% del valore di vendita), il progetto ha generato quindi un flusso di cassa positiva pari a circa 140.000,00 Euro mensili.

Con la società costruttrice Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, è stato concordato un pagamento dell'investimento attraverso una rata mensile di circa Euro 60.000,00, a cominciare dall'installazione ed avvio della prima macchina, quindi in pratica contestualmente all'avvio dei flussi positivi derivanti dalla vendita dei prodotti, avendo il Cliente ZF Lenksysteme termini di pagamento non oltre i 15 giorni.

Di conseguenza, oltre agli aspetti di aumento fatturato, utile e valenza commerciale strategica, l'attività ha avuto sin dall' inizio flussi di cassa positivi, riuscendo di fatto ad auto-finanziarsi.

1.2.11 Gestione dei Contratti di *Leasing*

Come anche anticipato nel contesto delle note informative, il Commissario Straordinario ha innanzitutto reso nota a codesto Ministero l'esigenza per Form di sospendere il regolare pagamento – a far data dalla dichiarazione di insolvenza del 29 marzo 2012 – dei canoni relativi ai Contratti di Leasing. Tale esigenza, sottolineata anche dal *management*, è sorta in ragione del *deficit* di cassa registrato da Form che non avrebbe permesso la regolare corresponsione di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni contrattuali.

L'impossibilità di soddisfare regolarmente i contratti di locazione finanziaria avrebbe conseguentemente legittimato le relative società di *leasing* – *post* eventuale subingresso del Commissario Straordinario nei contratti o comunque decorso il termine di cui all'articolo 50, terzo comma, della Legge Prodi Bis – ad intimare la risoluzione degli stessi.

In considerazione di tutto ciò, il Commissario Straordinario, considerata l'assoluta centralità dei beni in *leasing* nel contesto dell'intero processo produttivo di Form, ha preso formale contatto con le Società di Leasing in modo da concordare una eventuale moratoria per i pagamenti scaduti in pendenza di Procedura, con il fine ultimo di aprire un negoziato che si concludesse con la cessione dei rapporti di *leasing* in favore dell'aggiudicatario.

In esecuzione di quanto precede, la Procedura, a partire dal 6 novembre 2012, ha mantenuto costanti contatti ed organizzato diversi incontri con le Società di Leasing nel contesto dei quali si è potuto, dapprima, eseguire un'accurata attività di riconciliazione delle posizioni risultanti dalla contabilità di Form rispetto a quanto registrato dalle Società di Leasing e, successivamente, concordare con queste ultime di permettere un regolare utilizzo dei beni in

locazione finanziaria da parte di Form (pur senza corresponsione di alcun canone) per l'intera durata della gestione commissariale.

Nel corso di tale lasso di tempo, è stato negoziato un accordo ad esito del quale la Procedura ha potuto beneficiare di un significativo vantaggio economico (di cui si dirà in modo più approfondito nel contesto del successivo paragrafo 6.1.13 che tratterà il contenuto del definitivo Accordo Modificativo Leasing) e ha potuto dare continuità alle attività produttive in modo del tutto indisturbato.

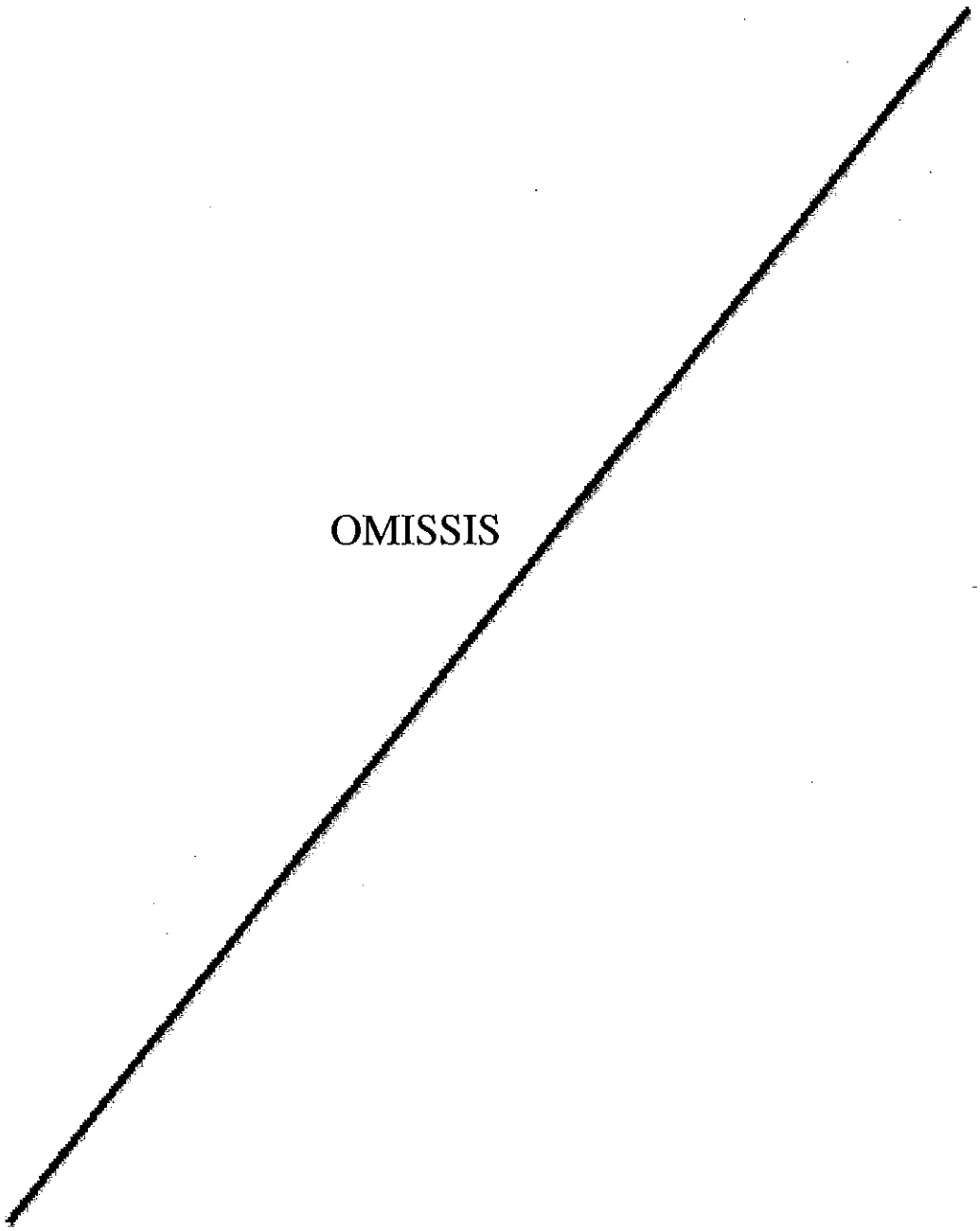

OMISSIS

1.2.13 Note informative

Al fine di garantire un costante aggiornamento del Ministero sulle tematiche rilevanti di volta in volta emerse, la Procedura ha provveduto al periodico invio di note informative, rispettivamente in data 26 luglio 2012, 3 settembre 2012, 11 ottobre 2012, 30 novembre 2012, 24 gennaio 2013 e 8 febbraio 2013, 7 maggio 2013, 7 giugno 2013, 9 settembre 2013, così da consentire l'adeguato flusso informativo indispensabile a garantire la correttezza e la completezza delle comunicazioni inerenti la Procedura.

Le note informative sopra richiamate sono qui accluse *sub* **Allegato 1.2.13**.

1.2.14 Rapporti con le rappresentanze sindacali

Sin dal momento della propria nomina, lo scrivente Commissario Straordinario ha ritenuto essenziale, al fine di assicurare il miglior andamento della procedura di vendita dei Complessi Aziendali nell'ambito della realizzazione del Programma di Cessione, intrattenere un costante dialogo con i rappresentanti sindacali della forza lavoro, sia aziendali sia territoriali.

In tale contesto, il Commissario ha, in primo luogo, assicurato un'informativa periodica sull'andamento della Procedura e sulle attività connesse alla cessione dei Complessi Aziendali, mediante l'organizzazione di incontri esplicativi e di aggiornamento con i delegati dei lavoratori.

In secondo luogo, il Commissario Straordinario, al fine di evitare esuberi e licenziamenti, si è profuso per assicurare la prosecuzione dell'attività aziendale, se pur evidentemente ridotta a seguito della dichiarazione di insolvenza e dell'apertura della Procedura, mediante l'impiego di tutta la forza lavoro di Form.

A tale riguardo, il Commissario ha optato sin da subito per la continuazione nell'utilizzo dello strumento della CIGO, al quale Form era già stata autorizzata anteriormente all'apertura della Procedura fino al 2 settembre 2012, per un numero massimo di 90 lavoratori addetti allo

stabilimento di Cormano. In base a quanto concordato con le Organizzazioni Sindacali e con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, Form ha usufruito poi, senza soluzione di continuità, di un ulteriore periodo di CIGO, sino al 2 dicembre 2012 (**Allegato 1.2.14**).

In base agli accordi raggiunti, Form ha successivamente usufruito di un'ulteriore *tranche* di CIGO di n. 13 settimane, dal 7 gennaio 2013 al 6 aprile 2013 (**Allegato 1.2.14(bis)**), con rinvio dell'utilizzo della CIGS solo a seguito dell'esaurimento di tale ulteriore periodo di CIGO, e rinviando così di un notevole lasso di tempo il ricorso ad altri strumenti ed ammortizzatori sociali.

Durante tale ultimo periodo di CIGO, il Commissario e le rappresentanze sindacali hanno immediatamente avviato l'*iter* per la richiesta e l'ottenimento della CIGS, ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, della legge n. 236 del 19 luglio 1993, affinché detto strumento potesse attivarsi subito dopo la fine della CIGO.

A riguardo, si ricorda che a seguito dell'esame congiunto tra le parti sociali e la Procedura avanti al Ministero del Lavoro, ai sensi del DPR 218/2000, avvenuto in data 21 marzo 2013, è stato sottoscritto il verbale di accordo ai fini dell'apertura della CIGS (**Allegato 1.2.14(ter)**). In particolare, le parti hanno ivi stabilito, al fine di consentire uno strumento flessibile nel corso della Procedura e per tutta la durata della medesima, che tale trattamento contemplasse un meccanismo a rotazione per tutti lavoratori di Form impiegati nei tre stabilimenti (in ogni caso, in concreto, sino alla cessione dei Complessi Aziendali il Commissario Straordinario segnala che Form ha fatto ricorso a tale strumento per non più di 90 lavoratori per periodo, assicurando un costante dialogo tra le parti nella gestione delle rotazioni settimanali).

Il periodo di CIGS ed il ricorso agli ammortizzatori sociali, si è poi concluso con la realizzazione del Programma di Cessione e dunque con la cessione dei Complessi Aziendali di Form, comprensivi di tutta la forza lavoro dei tre stabilimenti.

In terzo luogo, e sempre ai fini del mantenimento, il più possibile, dell'armonia nel rapporto con i rappresentanti dei lavoratori in corso di Procedura, il Commissario Straordinario, anche grazie all'ausilio dei propri collaboratori, ha assicurato tempestiva evasione a tutte le richieste, anche individuali, provenienti dai dipendenti. Ciò, in particolare, si è riflesso nella messa a disposizione dei dati aziendali utili per la predisposizione delle domande di insinuazione al passivo, nonché nel costante dialogo e nella disponibilità all'esame congiunto dei dati medesimi, anche per evitare contestazioni nella sede della verifica dei crediti (cosa che in effetti non è avvenuta).

Attualmente, e nonostante l'intervenuto trasferimento dell'intera forza lavoro di Form ad Albertini, gli sforzi del Commissario Straordinario per continuare ad andare incontro alle esigenze dei dipendenti della Procedura si stanno concentrando nell'organizzare un meccanismo di assistenza, in particolare mediante controllo, ai fini della presentazione delle domande al Fondo di Garanzia gestito dall'INPS per il recupero del TFR, attualmente in corso di predisposizione.

1.3 Vendita dei Complessi Aziendali

Lo scrivente Commissario Straordinario intende ripercorrere brevemente le specifiche fasi del processo di cessione dei Complessi Aziendali poste in essere in corso di Procedura.

Al riguardo si precisa che:

(i) in data 31 ottobre 2012, termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, e ad esito di un'attività di ricerca di mercato ad ampio spettro, sono state raccolte sei manifestazioni di interesse (Albertini, Alice S.p.A., Febo S.r.l., Emme Holding S.r.l., JPM Automobiles Ltd, Raicam) (i) provenienti da soggetti sia stranieri che italiani con diversa struttura societaria e garanzie di solidità patrimoniale da valutare e comparare e (ii) aventi ad oggetto perimetri non coincidenti e con valorizzazioni di *asset*, in parte espresse e in parte da esprimere (**Allegato 1.3(i)**);

(ii) in data 15 marzo 2013, nel termine contemplato dalla procedura di gara, sono state ricevute le offerte vincolanti di Albertini e Raicam, oltre che, in data 5 marzo 2013, una manifestazione di interesse (da parte di VEI Capital) che preannunciava l'invio di un'offerta vincolante, poi regolarmente depositata (**Allegato 1.3(ii)**);

(iii) successivamente alla ricezione delle offerte vincolanti è emersa la disponibilità degli offerenti ad apportare taluni miglioramenti alle offerte depositate; pertanto, lo scrivente Commissario Straordinario ha inviato ad Albertini, Raicam e VEI Capital apposita comunicazione, fissando il 13 maggio 2013 quale termine per il deposito delle offerte finali e migliorative;

(iv) in data 13 maggio 2013 sono state ricevute offerte migliorative da ciascuno dei partecipanti alla procedura di cessione (**Allegato 1.3(iv)**);

(v) nel contesto del processo di cessione dei Complessi Aziendali, è stato contestualmente dato avvio all'attività peritale nel rispetto delle previsioni di legge;

(vi) ad esito della presentazione delle offerte finali e migliorative di cui al punto (iv) che precede, analizzate alla luce delle risultanze dei diversi elaborati peritali, dei lavori di comparazione eseguiti dagli *advisor* e del confronto approfondito con i medesimi, l'offerta depositata da VEI Capital è risultata la migliore;

(vii) pertanto, in data 21 maggio 2013 lo scrivente Commissario Straordinario ha inviato al Ministero apposita istanza ai sensi dell'art. 42, primo comma, lett. a), della Legge Prodi Bis (**Allegato 1.3(vii)**), per richiedere, una volta acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza, l'autorizzazione a procedere alla cessione dei Complessi Aziendali in favore di VEI Capital (la **Prima Istanza di Autorizzazione**);

(viii) nel corso delle riunioni del 28 maggio e 7 giugno 2013, il Comitato di Sorveglianza, convocato ai fini del parere di cui al precedente punto (vii), ha espresso pieno apprezzamento per le modalità dell'analisi condotta dal Commissario Straordinario ai fini della selezione dell'offerta prescelta e per l'*iter* argomentativo sviluppato nella Prima Istanza di Autorizzazione; nel corso delle predette riunioni sono state altresì condivise dal Comitato di Sorveglianza e dallo scrivente Commissario Straordinario approfondite riflessioni in merito al problema sociale connesso alla perdita di 200 unità lavorative, come previsto nell'offerta VEI Capital, ad esito delle quali, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno confermato il percorso di aggiudicazione a VEI Capital come previsto nella Prima Istanza di Autorizzazione;

(ix) in data 7 giugno 2013 il Comitato di Sorveglianza ha dunque espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 42 della Legge Prodi Bis (**Allegato 1.3(ix)**) e in data 13 giugno 2013 il Ministero ha emesso il decreto che ha autorizzato a procedere all'accettazione dell'offerta presentata da VEI Capital e, per l'effetto, a cedere i Complessi Aziendali a quest'ultima, ai termini ed alle condizioni previste nella predetta offerta (**Allegato 1.3(ix)(bis)**);

(x) a seguito dell'aggiudicazione, in data 20 giugno 2013, la Procedura, congiuntamente a VEI Capital, ha dato avvio alla procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 47 della Legge 428/90, condizione sospensiva dell'operazione di vendita e ha successivamente stipulato, in data 11 luglio 2013, il contratto di compravendita dei Complessi Aziendali;

(xi) tuttavia, a ridosso della data di perfezionamento del trasferimento (*i.e.* il 31 luglio 2013), il Commissario Straordinario, VEI Capital e le parti sindacali hanno dovuto prendere atto del mancato verificarsi della condizione sospensiva necessaria per il perfezionamento della vendita; ciò in quanto, ad esito di estenuanti consultazioni sindacali, è emersa la completa indisponibilità delle OOSS e della relativa RSU di Cormano ad aderire alla proposta formulata da VEI Capital;

(xii) alla luce della complessa situazione creatasi per il mancato verificarsi della richiamata condizione sospensiva sono seguiti colloqui tra il Commissario Straordinario e gli Uffici del Ministero per valutare i possibili scenari percorribili nel rispetto del Programma di Cessione; ad esito di tali confronti si è concordato di dare avvio ad una ulteriore e consequenziale fase della procedura di vendita, approvata sia dai predetti Uffici che dal Comitato di Sorveglianza, al fine di evitare l'effetto dirompente del fallimento, che si assumeva avrebbe pregiudicato (nel peggior modo possibile) gli interessi sia dei lavoratori che dei creditori coinvolti;

(xiii) pertanto, tenuto conto degli obiettivi della Legge Prodi Bis, a seguito delle consultazioni per le vie brevi con gli Uffici del Ministero e con il Presidente del Comitato di Sorveglianza, preso atto delle valutazioni espresse dagli stessi in merito alla comprovata esistenza di un concreto interesse del mercato per i Complessi Aziendali, lo scrivente Commissario Straordinario - prima di riferire ai sensi dell'articolo 69, secondo comma, della Legge Prodi Bis - ha sottoposto ai competenti uffici "linee guida" per un possibile nuovo bando di gara, con tempistiche emergenziali, che tenesse conto dell'*impasse* sindacale riscontrata;

(xiv) in particolare, si è valutato (i) di prevedere, peraltro in linea con quanto già espressamente contemplato dal Programma di Cessione, la possibile vendita dello stabilimento di Cormano separatamente da quelli di Villasanta e Quero (ipotizzando quindi due distinti lotti di cessione); e (ii) di richiedere agli offerenti di accludere alle proprie offerte vincolanti la manifestazione di volontà delle OOSS (e relative RSU) alla sottoscrizione di un accordo sindacale *ex* articolo 47 Legge 428/90 cui la/e medesima/e offerta/e dovesse/ro essere condizionata/e;

(xv) ciò posto, verificata la condivisione in linea di principio dei predetti Uffici, lo scrivente Commissario Straordinario, in data 29 luglio 2013, ha formulato apposita istanza di autorizzazione alla pubblicazione del Nuovo Bando (**Allegato 1.3(xv)**), con esplicita prospettazione del percorso ivi rappresentato come ultima possibile alternativa alla conversione di Form in fallimento;

(xvi) in data 30 luglio 2013 si è tenuto il Comitato di Sorveglianza che, ad esito di approfondite discussioni, ha preso atto del mancato perfezionamento dell'operazione di cessione in favore di VEI Capital e ha espresso il proprio parere favorevole all'istanza di autorizzazione alla pubblicazione del Nuovo Bando (**Allegato 1.3(xvi)**);

(xvii) in data 31 luglio 2013, il Ministero, acquisito il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato la pubblicazione del Nuovo Bando (**Allegato 1.3(xvii)**);

tale pubblicazione è avvenuta in data 5 agosto 2013 su "Il sole 24 ore" ed è stata in seguito rinnovata in data 5 settembre; peraltro si segnala che in data 9 agosto 2013 la Procedura ha provveduto a pubblicare sul Sito il nuovo disciplinare di gara, congiuntamente ai testi contrattuali connessi;

(xviii) effettuate le pubblicazione di cui al punto (xvii) che precede, si è proceduto all'aggiornamento e all'asseverazione delle perizie già acquisite di cui al precedente punto (v);

(xix) nel contesto del Nuovo Bando, la Procedura ha registrato il perdurante interesse all'acquisizione dei Complessi Aziendali da parte di tutti gli offerenti che avevano presentato offerte vincolanti durante la prima procedura di gara; in particolare, in data 16 settembre 2013, la Procedura ha nuovamente ricevuto tre offerte vincolanti da parte di Albertini, VEI Capital e Raicam (**Allegato 1.3(xix)**); tali soggetti hanno formalmente convocato le OOSS e relative RSU al fine di condividere con le stesse il testo di accordo sindacale, in conformità al disciplinare del Nuovo Bando;

(xx) pur non essendo stata direttamente coinvolta negli incontri sindacali, la Procedura ha appreso dalle convocazioni formali che le segreterie nazionali avevano conferito delega al rappresentante territoriale FIOM Milano e al rappresentante regionale FIM Lombardia, quali unici referenti sindacali di tutti gli stabilimenti coinvolti, sostanzialmente sostituendo nel ruolo decisionale tutti gli altri rappresentanti territoriali; tali soggetti hanno chiarito che avrebbero aderito soltanto a proposte aventi ad oggetto l'intero perimetro occupazionale di Form;

(xxi) nel corso degli incontri sindacali di VEI Capital e Raicam – entrambe interessate, in tale seconda gara, ad acquistare solamente il complesso aziendale relativo agli stabilimenti di Villasanta e Quero (con esclusione di Cormano) – le predette rappresentanze nazionali hanno pertanto manifestato la loro indisponibilità a sottoscrivere un accordo sindacale, proprio in quanto veniva escluso dalle offerte lo stabilimento di Cormano e la forza lavoro ad esso afferente; l'interlocuzione sindacale si è dunque presto focalizzata con la Albertini, stante l'interesse delle OOSS soltanto per un'offerta per l'intero complesso aziendale di Form con salvaguardia integrale della forza lavoro;

(xxii) in data 14 settembre 2013 le OOSS e le relative RSU di tutti e tre gli stabilimenti hanno raggiunto l'intesa sindacale soltanto con Albertini, sottoscrivendo la documentazione da allegare all'offerta; i sindacati hanno, *inter alia*, precisato che "*il piano finanziario* [di Albertini] *è stato attentamente approfondito, anche con l'ausilio di un Istituto specializzato chiamato dal sindacato, che ha predisposto una relazione, poi allegata all'accordo*";

(xxiii) a seguito di ciò la Procedura non ha potuto che prendere atto della formalizzazione di un'intesa con la firma delle rappresentanze sindacali nazionali, territoriali ed unitarie legittimate per legge;

(xxiv) ricevute le tre offerte vincolanti, il Commissario Straordinario ha innanzitutto condotto, con l'ausilio degli *advisor*, le analisi pregiudiziali di conformità ai requisiti di legge e di bando; in seguito, come già avvenuto in sede di Primo Bando, ha incaricato l'*advisor* Vitale e Associati di redigere un documento di comparazione volto ad evidenziare gli elementi caratteristici e distintivi delle offerte medesime (**Allegato 1.3(xxiv)**);

(xxv) i criteri di aggiudicazione sulla scorta dei quali sono state aggiudicate le offerte ed il percorso logico e decisionale che ha condotto alla selezione dell'offerta Albertini sono

dettagliatamente descritti al capitolo quarto dell'istanza per l'autorizzazione alla cessione dei Complessi Aziendali ad Albertini, redatta ai sensi dell'art. 42, primo comma, lett. a), della Legge Prodi Bis (la **Seconda Istanza di Autorizzazione**), presentata dallo scrivente Commissario Straordinario in data 12 ottobre 2013 e qui acclusa (**Allegato 1.3(xxv)**), a cui pertanto in questa sede si rinvia;

(xxvi) in estrema sintesi, dalle analisi complessivamente svolte l'offerta di Albertini si è rivelata l'unica opzione in concreto percorribile, in quanto è risultata superiore sia al valore risultante dalla perizia di PWC stimato per i beni oggetto di cessione (dunque l'offerta è risultata in linea con il prezzo di mercato), sia anche con riferimento al valore di liquidazione forzata (ovvero a quanto sarebbe stato ricavabile in sede fallimentare ad esito di una vendita atomistica dei singoli beni);

(xxvii) come anticipato al Capitolo 1.1, in data 25 ottobre 2013, previo parere del Comitato di Sorveglianza (**Allegato 1.3(xxvii)**), il Ministero ha emanato il decreto di aggiudicazione prot. n. 0175400, ai sensi del quale ha individuato Albertini quale soggetto aggiudicatario dei Complessi Aziendali;

(xxviii) sempre come già rilevato nel medesimo Capitolo 1.1, Form ed Albertini in data 31 ottobre 2013 hanno sottoscritto il Contratto Preliminare allegato *sub* **Allegato1.1(xi)**, sospensivamente condizionato al verificarsi della Condizione Sospensiva e in data 17 febbraio 2014, a seguito dell'avveramento di tale Condizione Sospensiva, hanno sottoscritto il Contratto Definitivo accluso *sub* **Allegato 1.1(xv)**; infine, in data in data 11 aprile 2014 è stato emesso il Decreto di Cessazione.

1.4 Attività di formazione dello stato passivo

Nel contesto della Procedura, una parte preponderante dell'attività commissariale si è concentrata sull'attività di formazione dello stato passivo, in considerazione dell'ingente numero di creditori concorsuali (oltre il migliaio, esclusi i lavoratori dipendenti).

Al fine di non rendere eccessivamente gravosa, anche in termini tempistici, l'attività di verifica dei crediti, il Commissario Straordinario si è pertanto immediatamente attivato al fine di una gestione il più possibile ordinata ed efficiente degli incombenti.

In tale ottica, il Commissario Straordinario ha: (i) proposto al Giudice Delegato, come meglio si vedrà, una suddivisione dei creditori insinuati al passivo tempestivamente in classi omogenee, onde facilitare la relativa verifica; (ii) mantenuto un costante dialogo con gli uffici amministrativi di Form al fine di agevolare, con il maggior grado di certezza possibile, la riconciliazione delle posizioni creditorie con quanto risultante dalla contabilità aziendale; (iii) fornito il maggior numero di informazioni possibile ai creditori istanti, per favorire soluzioni condivise ed evitare l'eventuale contenzioso successivo.

Seguendo tale metodo di lavoro, la verifica dei crediti, seppur necessariamente lunga, si è svolta ordinatamente e, alla data in cui si scrive, sono stati promossi soltanto 4 giudizi di opposizione allo stato passivo.

Si precisa che ad oggi l'attività di verifica delle domande tardive è ancora in corso.

Per una disamina completa delle tematiche relative alla definizione dello stato passivo si rinvia al successivo Capitolo 5.

OMISSIS

OMISSIS

2 Sintesi delle autorizzazioni richieste al Comitato di Sorveglianza e/o agli Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso della Procedura, lo scrivente Commissario Straordinario ha presentato in conformità alla Legge Prodi Bis le seguenti istanze.

2.1 Istanza per la proroga del termine per il Programma di Cessione

Istanza del 23 luglio 2012 per la proroga del termine per la presentazione del Programma di Cessione al 30 settembre 2012. Con decreto comunicato in data 24 luglio 2012, il Ministero ha concesso proroga per la presentazione del Programma di Cessione sino al 30 settembre 2012. In pari data il provvedimento è stato comunicato al Tribunale di Milano, a norma dell'art. 54, terzo comma, della Legge Prodi Bis. Si veda l'**Allegato 2.1**.

2.2 Istanze per l'autorizzazione al conferimento di incarichi di consulenza (Allegato 2.2)

L'art. 41 della Legge Prodi Bis – *Intrasmissibilità delle attribuzioni del commissario straordinario* - prevede, al secondo comma, "che il commissario possa essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilità e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa".

Sul punto, si è espresso altresì il Ministero, il quale, con circolare del 2 marzo 2004, ha affrontato il tema del ricorso da parte dei commissari straordinari alle consulenze. Detta circolare raccomanda, in primo luogo, il contenimento dei costi con la eliminazione di ogni spesa superflua e segnala altresì la necessità di conformare l'oggetto degli eventuali incarichi alla funzione propria della consulenza, quale supporto dell'attività del commissario, venendo altrimenti a configurarsi, surrettiziamente, una inaccettabile delega di funzioni incompatibile con il disposto dell'art. 41 della Legge Prodi Bis, sopra richiamato.

OMISSIS

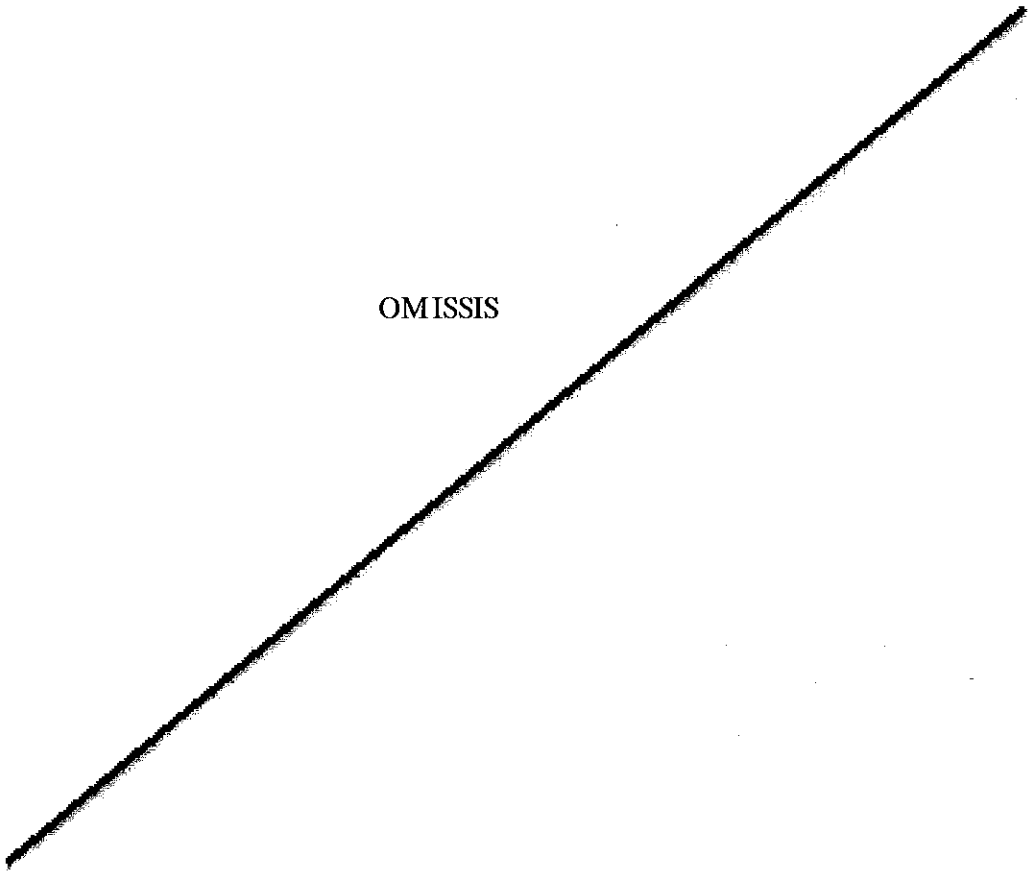

2.3 Istanza per l'autorizzazione alla raccolta delle offerte vincolanti in pendenza del termine per l'approvazione del Programma di Cessione

Istanza del 20 febbraio 2013 per l'autorizzazione alla raccolta delle offerte vincolanti in pendenza del termine per l'approvazione del Programma di Cessione, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, della Legge Probi Bis. Il Comitato di Sorveglianza in data 22 febbraio 2013 ha espresso parere favorevole. Il Ministero ha concesso anche in via di ratifica la propria autorizzazione a dar seguito alla procedura di vendita, in data 4 marzo 2013.

Si veda l'**Allegato 2.3**.

2.4 Istanze per gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende

L'art. 42 della Legge Prodi Bis – *Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario*- dispone che gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende sono soggetti ad autorizzazione del Ministero, sentito il comitato di sorveglianza.

Di seguito si riepilogano le istanze richieste in relazione alla cessione dei Complessi Aziendali.

- Istanza del 21 maggio 2013, ai sensi dell'art. 42 della Legge Prodi Bis, ai fini dell'autorizzazione alla cessione dei Complessi Aziendali a VEI Capital. In data 7 giugno 2013 è stato reso parere favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza. In data 13 giugno 2013 il Ministero ha emesso il decreto che ha autorizzato a procedere

all'accettazione dell'offerta presentata da VEI Capital e per, l'effetto, a cedere i Complessi Aziendali a quest'ultima, ai termini ed alle condizioni previste nella predetta offerta;

- istanza del 12 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 42 della Legge Prodi Bis, ai fini dell'autorizzazione alla cessione dei Complessi Aziendali ad Albertini. In data 18 ottobre 2013 è stato reso parere favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza. Il Ministero ha concesso la propria autorizzazione in data 25 ottobre 2013.

Si vedano i seguenti allegati: **Allegato 1.3(vii)** e **Allegato 1.3(xxv)**

2.5 Istanza per la pubblicazione del Nuovo Bando

Istanza del 29 luglio 2013 per la pubblicazione del Nuovo Bando, in via d'urgenza, per la cessione separata dei Complessi Aziendali. Il Comitato di Sorveglianza ha reso parere favorevole in data 30 luglio 2013. Il Ministero ha concesso la propria autorizzazione in data 31 luglio 2013.

Si veda l'**Allegato 1.3(xv)**.

2.6 Istanze per la costituzione di pegni

L'art. 42 della Legge Prodi Bis – *Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario* dispone che gli atti di costituzione di pegno sono soggetti ad autorizzazione del Ministero, sentito il comitato di sorveglianza.

Di seguito si riepiloga il contenuto dell'istanza richieste al Comitato di Sorveglianza in relazione ad atti di costituzione di pegno.

- Istanza del 1 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 42 della Legge Prodi Bis per l'autorizzazione alla costituzione di pegno temporaneo [OMISSIS] in favore di Sorgenia S.p.A. sul conto corrente di Form a garanzia del pagamento da parte di Form medesima delle somme derivanti dalle fatture emesse da Hera (precedente fornitore di energia elettrica). Il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere favorevole in data 9 ottobre 2012. Il Ministero ha approvato la costituzione di pegno in data 19 ottobre 2012.

Si veda l'**Allegato 2.6**.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

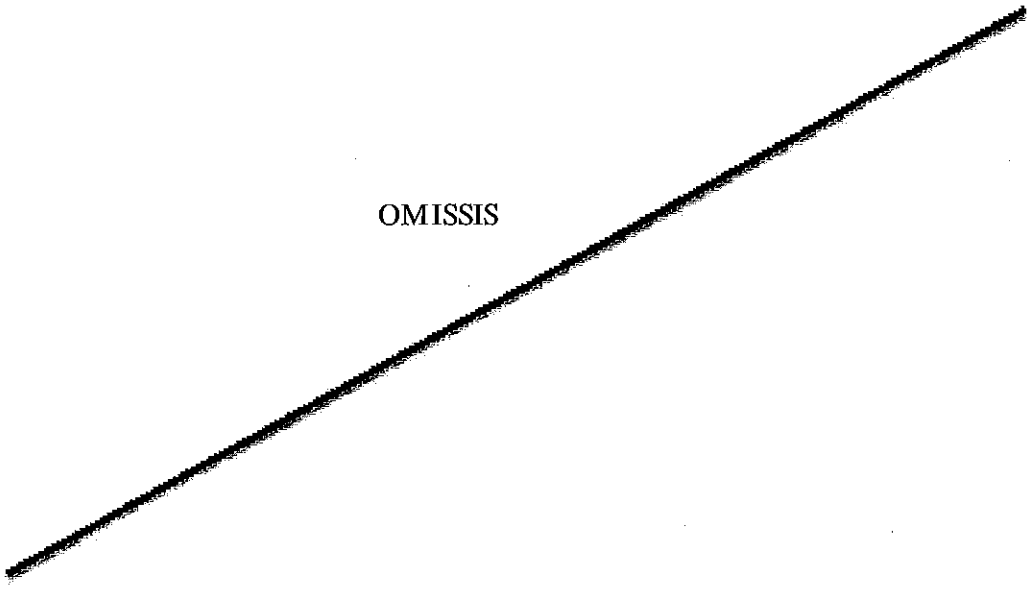

2.8 Istanza cancellazione ipoteche

In data 17 febbraio 2014, il Commissario Straordinario ha presentato istanza per la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi relativamente ai beni immobili e mobili ceduti ad Albertini in pari data, ai sensi dell'art. 64 della Legge Prodi Bis. In data 3 marzo 2014 è stato emesso dal Ministero il relativo decreto di cancellazione.

Si veda l'**Allegato 2.8**.

2.9 Istanze al Giudice Delegato

- Istanza del 3 ottobre 2012 per il frazionamento delle domande di ammissione allo stato passivo oggetto di verifica dei crediti ai sensi dell'art. 93 Legge Fallimentare. Il Giudice Delegato, valutata l'istanza, con decreto del 10 ottobre 2012, ha accolto la proposta di suddivisione in classi seguendo l'impostazione suggerita dallo scrivente Commissario Straordinario;

- istanza del 5 marzo 2013, per la secretazione parziale ai sensi dell'art. 59 della Legge Prodi Bis di talune parti del Programma di Cessione. In pari data il Giudice Delegato ha disposto la secretazione in conformità alle richieste formulate nell'istanza;

- istanza del 5 giugno 2013, per la secretazione parziale della relazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2012 del 14 marzo 2013 e della settima nota informativa del 7 maggio 2013. In pari data il Giudice Delegato ha disposto la secretazione in conformità alle richieste formulate nell'istanza;

- istanza del 20 dicembre 2013, per la secretazione di talune parti della relazione sulla gestione inviata in data 4 dicembre 2013 e del verbale del Comitato di Sorveglianza del 5 dicembre 2013. In pari data il Giudice Delegato ha disposto la secretazione in conformità alle richieste formulate nell'istanza;

- istanza del 12 marzo 2014 per la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

L'art. 73 della Legge Prodi Bis dispone al primo comma che, nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'art. 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

Il Giudice Delegato, con decreto emesso in data 11 aprile 2014, ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa nella Procedura di Form, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, primo comma, della Legge Prodi Bis.

Si veda l'**Allegato 2.9**.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

5 Aggiornamento sulla definizione dello stato passivo

5.1 La verifica dei crediti di cui alle domande di insinuazione depositate in via tempestiva

La fase di accertamento concorsuale relativa alle domande di insinuazione al passivo della Procedura depositate in via tempestiva si è conclusa con l'emanazione, da parte del Giudice Delegato, del decreto di esecutività dello stato passivo, ai sensi dell'art. 96 Legge Fallimentare, in data 24 aprile 2013 (lo stato passivo citato, in aggiunta al decreto di esecutività del Giudice Delegato, è pubblicato sul portale *internet* della Procedura, al *link* http://www.gruppoformamministrazionestraordinaria.com/form_as/2012/09/24/accertamento-dello-stato-passivo).

La fase di verifica dei crediti di cui alle domande di insinuazione depositate in via tempestiva, originariamente fissata dal Giudice Delegato al 24 ottobre 2012, si è protratta per un consistente numero di udienze, in ragione dell'ingente numero di ricorsi depositati da parte dei creditori della Procedura.

In particolare si ricorda, come già informato nell'ambito della Relazione 2012, che il Giudice Delegato, dietro proposta dello scrivente Commissario Straordinario nel mese di ottobre 2012, aveva disposto un frazionamento della verifica mediante suddivisione delle domande in tre classi:

- Lavoratori ed Erario: udienza del 24 ottobre 2012;
- Fornitori: udienza del 3 dicembre 2012;
- Artigiani, istituti di credito, *leasing* e domande di rivendica: udienza del 30 gennaio 2013.

In vista di ciascuna delle predette udienze, il Commissario Straordinario ha predisposto e depositato (nel termine di quindici giorni prima di ogni singola adunanza) il relativo progetto di stato passivo, con indicazione dei creditori, delle rispettive richieste concorsuali e delle conclusioni commissariali, assunte all'esito del raffronto con la contabilità aziendale e della valutazione degli aspetti in diritto, ove controversi.

Nel corso della discussione svoltasi durante le elencate udienze – con esame di oltre 800 domande di insinuazione al passivo –, è emersa altresì la necessità di disporre alcuni rinvii al fine di consentire un più approfondito esame di alcune posizioni controverse e/o di particolare complessità. Tali udienze di rinvio si sono tenute in data 19 marzo 2013 e 24 aprile 2013, in cui da ultimo, come anticipato, il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo formato.

Tra le posizioni che hanno richiesto maggior approfondimento, di comune accordo tra parte creditrice istante, Giudice Delegato e Commissario Straordinario, si annoverano, a titolo meramente esemplificativo:

OMISSIS

OMISSIS

(ii) quelle di diversi lavoratori subordinati di Form, assistiti da varie sigle sindacali, con particolare riferimento ai conteggi dei crediti maturati a titolo di TFR, ferie e permessi retribuiti sino alla data di dichiarazione di insolvenza di Form; in relazione a tali posizioni, si sono resi necessari diversi incontri, anche con i rappresentanti sindacali, allo scopo di una completa riconciliazione contabile, soprattutto al fine di scongiurare il rischio di opposizioni allo stato passivo *ex* art. 99 Legge Fallimentare e, conseguentemente, favorire l'accesso da parte dei medesimi al Fondo di Garanzia INPS;

OMISSIS

Da ultimo, con riferimento alla verifica dei crediti oggetto di domande di insinuazione tempestive al passivo di Form, si evidenzia che il Giudice Delegato ha pressoché integralmente accolto le conclusioni formulate dal Commissario Straordinario e da quest'ultimo riportate nei progetti di stato passivo.

OMISSIS

5.2 La verifica dei crediti di cui alle domande di insinuazione depositate in via tardiva

Passando alle domande di insinuazione depositate in via tardiva ai sensi dell'art. 101 Legge Fallimentare, la verifica dei crediti è tuttora in corso, in quanto il termine per il relativo deposito scadrà il prossimo 8 dicembre 2014.

Il Commissario Straordinario ha esaminato, alla data di deposito della presente Relazione 2013, le domande depositate sino alla data del 6 ottobre 2013 (anche queste pervenute in ingente numero, trattandosi di oltre 400 ricorsi), in vista dell'udienza di verifica dei crediti che si è svolta il 6 novembre 2013, e poi fatta oggetto di rinvio da parte del Giudice Delegato al 18 febbraio 2014.

Come anticipato, la prima udienza per la verifica delle domande depositate tardivamente si è tenuta in data 6 novembre 2013.

In vista di tale adunanza, il Commissario Straordinario ha predisposto e depositato (nel termine di quindici giorni prima) il relativo progetto di stato passivo, con indicazione dei creditori, delle rispettive richieste concorsuali e delle conclusioni commissariali, assunte all'esito del raffronto con la contabilità aziendale e della valutazione degli aspetti in diritto, ove controversi.

Nel corso dell'udienza, è sorta la necessità di approfondire l'esame di alcune posizioni in ragione della formulazione, da parte degli istanti, di osservazioni al progetto di stato passivo depositato il 22 ottobre 2013. Conseguentemente, il Giudice Delegato ha disposto un rinvio della discussione al successivo 18 febbraio 2013.

OMISSIS

All'udienza del 18 febbraio 2014, non essendo sorte ulteriori contestazioni con riferimento alle determinazioni assunte dal Commissario Straordinario all'esito delle valutazioni ed approfondimenti ulteriori eseguiti, il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo così formatosi. In tale sede, il Giudice Delegato ha altresì fissato al prossimo 17 settembre 2014 l'udienza per la verifica delle domande di insinuazione tardive depositate successivamente al 6 ottobre 2013, oggetto dell'esaurita verifica (lo stato passivo citato, in aggiunta al decreto di esecutività del Giudice Delegato, è pubblicato sul portale *internet* della Procedura, al *link* http://www.gruppoformamministrazionestraordinaria.com/form_as/2012/09/24/accertamento-dello-stato-passivo)

Nei giorni immediatamente successivi all'udienza, il Commissario ha comunicato ai creditori interessati il pronunciamento del decreto di esecutività dello stato passivo.

Attualmente, non si ha notizia dell'instaurazione di eventuali giudizi di opposizione *ex* art. 99 Legge Fallimentare.

OMISSIS

6 Principali termini e condizioni del Contratto Preliminare e del Contratto Definitivo

6.1 Il Contratto Preliminare

6.1.1 La sottoscrizione del Contratto Preliminare

In data 31 ottobre 2013 è stato sottoscritto tra Form e l'aggiudicataria Albertini, avanti al Notaio Pierluigi Scalamogna, il Contratto Preliminare avente ad oggetto la cessione e l'anticipato affitto dei Complessi Aziendali, intesi quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di produzione e commercializzazione di getti in alluminio e stampi, svolte presso gli stabilimenti di Villasanta, Quero e Cormano, incluse le attività connesse e strumentali.

In considerazione delle ristrette tempistiche imposte dallo stato di crisi in cui operavano i Complessi Aziendali si è ritenuto opportuno anticipare la gestione degli stessi rispetto alla data di cessione definitiva e, pertanto, si è previsto che, immediatamente dopo la sottoscrizione del Contratto Preliminare, ovvero a decorrere dalla Data di Decorrenza (*i.e.* 1° Novembre 2013) e per il tempo necessario per l'avveramento della condizione sospensiva, di seguito illustrata, Form concedesse in affitto *medio tempore* ad Albertini i Complessi Aziendali.

OMISSIS

Infine, il Contratto Preliminare identifica come Data di Efficacia la data di sottoscrizione del Contratto Definitivo, ovvero la data decisa di comune accordo tra le Parti e comunque non successiva al quindicesimo Giorno Lavorativo decorrente dalla successiva tra le seguenti due date: la data di mancato avveramento della Condizione Risolutiva e la data di avveramento della Condizione Sospensiva.

Di seguito si riepilogano le principali pattuizioni del Contratto Preliminare. Per una disamina completa dello stesso si rinvia al testo sottoscritto tra Form e Albertini qui accluso *sub* **Allegato 6.1.1**.

6.1.2 Il perimetro di trasferimento dei Complessi Aziendali

L'articolo 2 del Contratto Preliminare definisce il perimetro dei Complessi Aziendali oggetto di trasferimento.

In termini generali, rientrano nei Complessi Aziendali trasferiti, le attività materiali e quelle immateriali, le passività derivanti dai contratti stipulati ai sensi della Legge Sabatini nonché le passività relative ad obbligazioni di pagamento per ordini sottoscritti prima della Data di Decorrenza per beni, materie prime e/o servizi con consegna o prestazione da effettuarsi o rendersi alla Data di Decorrenza ovvero successivamente ad essa, i contratti di lavoro con i dipendenti impiegati presso i Complessi Aziendali, [O M I S S I S] i contratti con clienti e fornitori, altri accordi di consulenza e servizi e i contratti stipulati ai sensi della Legge Sabatini.

Per quanto riguarda i Contratti di Leasing, si osserva che il perimetro dei Complessi Aziendali individuato ai sensi del Contratto Preliminare comprende espressamente il diritto di uso gratuito dei beni oggetto dei predetti contratti; analogamente, per quanto attiene ai contratti di locazione, in forza dei quali Form è locatrice di due immobili siti in Villasanta, il Contratto Preliminare prevede la concessione da parte di Form del diritto di uso gratuito degli immobili oggetto dei predetti contratti.

Si sottolinea che la cassa, i crediti di spettanza di Form già sorti ovvero esistenti fino alla Data di Decorrenza compresa, i debiti e le passività di Form già sorti ovvero maturati fino alla Data di Decorrenza compresa (ad eccezione di quelli sopra indicati), i contenziosi giudiziali ed i precontenziosi in corso alla Data di Decorrenza e afferenti le attività cedute, i contratti di lavoro dipendente (ivi inclusi quelli con dirigenti) che non siano ricompresi tra i dipendenti trasferiti (il **Contenzioso**), nonché i contratti di somministrazione di lavoro interinale e i contratti con le società cooperative che svolgano attività negli Immobili Trasferiti e nell'Immobile di Cormano in essere alla Data di Decorrenza; i rapporti di conto corrente bancario di Form, ovvero intestati alla Procedura di Amministrazione Straordinaria, nonché il deposito titoli; i nomi di dominio registrati ai fini dell'Amministrazione Straordinaria e il sito www.gruppoformamministrazionestraordinaria.com, la proprietà dell'Immobile di Cormano; ogni effetto attivo e/o passivo derivante dal contenzioso instaurato nei confronti di Peugeot Citroen Automobiles S.A. e dal suo esito, non sono oggetto di trasferimento ad Albertini.

OMISSIS

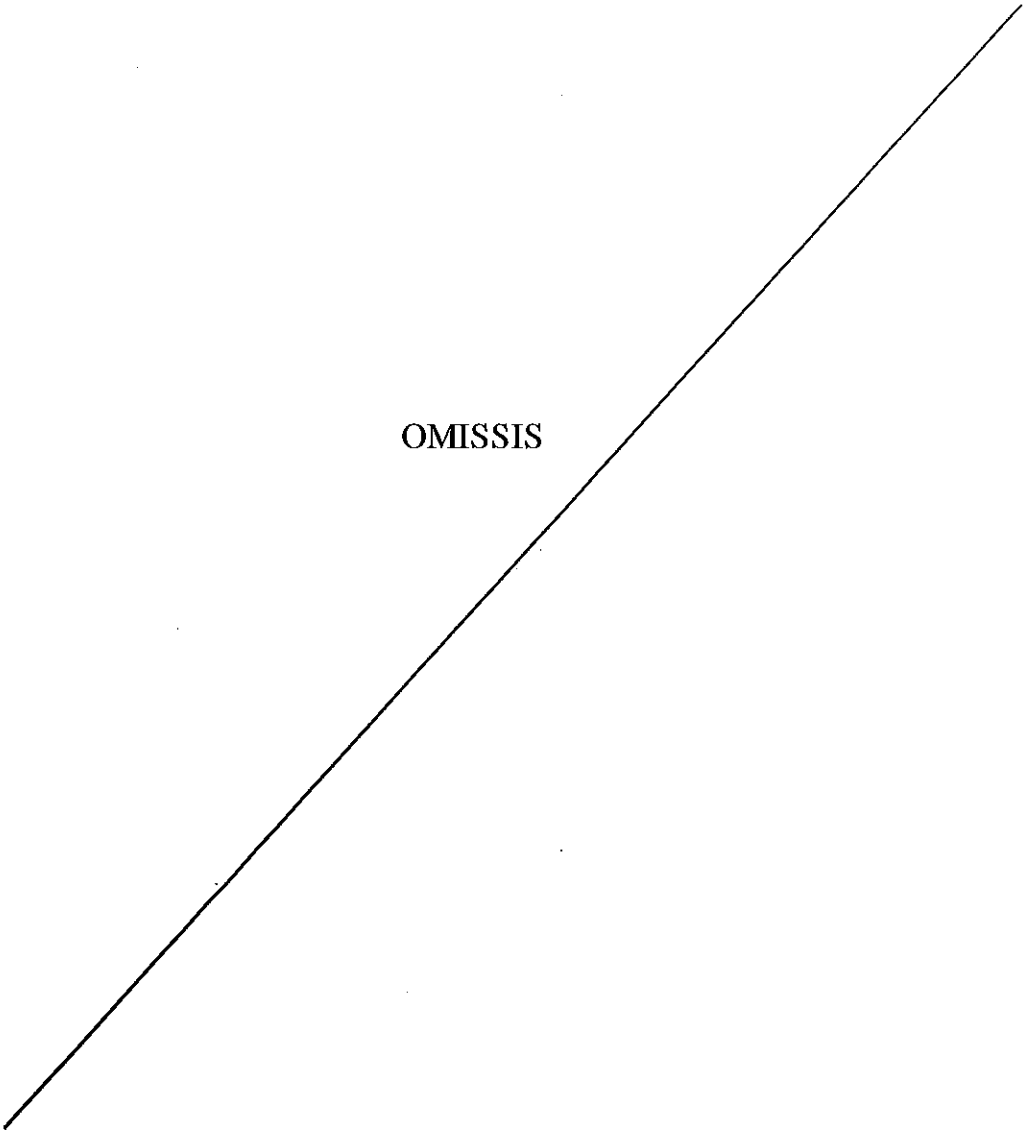

6.1.5 Disposizioni inerenti l'affitto dei Complessi Aziendali

Il Contratto Preliminare prevede l'obbligo per Albertini di gestire i Complessi Aziendali, concessi in affitto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2561, secondo comma, cod. civ., così come richiamato dall'articolo 2562, cod. civ.

Il Contratto Preliminare stabilisce a tal fine una serie di obblighi di gestione interinale in capo ad Albertini, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'obbligo di (i) mantenere gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzati nell'esercizio dell'attività in normali condizioni operative e di manutenzione, tenuto conto del relativo stato di obsolescenza, (ii) non rendersi inadempiente alle obbligazioni previste dai contratti trasferiti e (iii) non compiere alcuna attività in contrasto con le previsioni del Contratto Preliminare o con le operazioni in esso previste.

Per quanto attiene alla gestione degli Immobili Trasferiti, il Contratto Preliminare pone in capo ad Albertini una serie di ulteriori obblighi che riguardano, ad esempio, l'obbligo di custodire gli

stessi con diligenza e cura e di non mutare la destinazione dei medesimi e di servirsene esclusivamente per l'esercizio delle attività cedute.

Infine, ai sensi del Contratto Preliminare, Albertini si obbliga a tenere manlevata e indenne Form, da ogni danno, costo o pretesa onere o conseguenza pregiudizievole che dovesse essere sostenuta da Form per effetto di qualsiasi azione o pretesa promossa od avanzata dai dipendenti trasferiti per titoli o cause successivi alla Data di Decorrenza.

6.1.6 Diritti di accesso informativo e supporto a beneficio della Procedura

Il Contratto Preliminare stabilisce espressamente che dalla Data di Decorrenza e anche successivamente alla Data di Efficacia, Albertini consentirà al Commissario Straordinario ed ai propri consulenti dal medesimo incaricati o ausiliari, nonché al Ministero, di accedere a tutte le informazioni relative ai Complessi Aziendali, che siano ragionevolmente richieste per le finalità della Procedura.

6.1.7 Disposizioni afferenti la cessione dei Complessi Aziendali

Il Contratto Preliminare prevede che alla Data di Efficacia Form trasferisca ad Albertini i Complessi Aziendali liberi da gravami, laddove per gravami si intendono quelli per cui l'art. 64 della Legge Prodi Bis prevede la cancellazione, fatte salve le ipoteche e la riserva di proprietà sui macchinari da costituirsi alla Data di Efficacia, nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto risultante dagli effetti attivi e passivi della gestione dei Complessi Aziendali da parte di Albertini.

Il Contratto Preliminare prevede inoltre talune disposizioni in tema di riserva di proprietà sui macchinari, per il cui approfondimento si rinvia al paragrafo 6.2 relativo al Contratto Definitivo.

Per quanto attiene al Contenzioso, ai sensi del Contratto Preliminare, Form manterrà anche successivamente alla Data di Efficacia la gestione di tutto il Contenzioso e che ogni effetto attivo o passivo conseguente resterà a favore della medesima, ai termini per quanto concerne il contenzioso lavoristico, dall'Accordo Sindacale.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

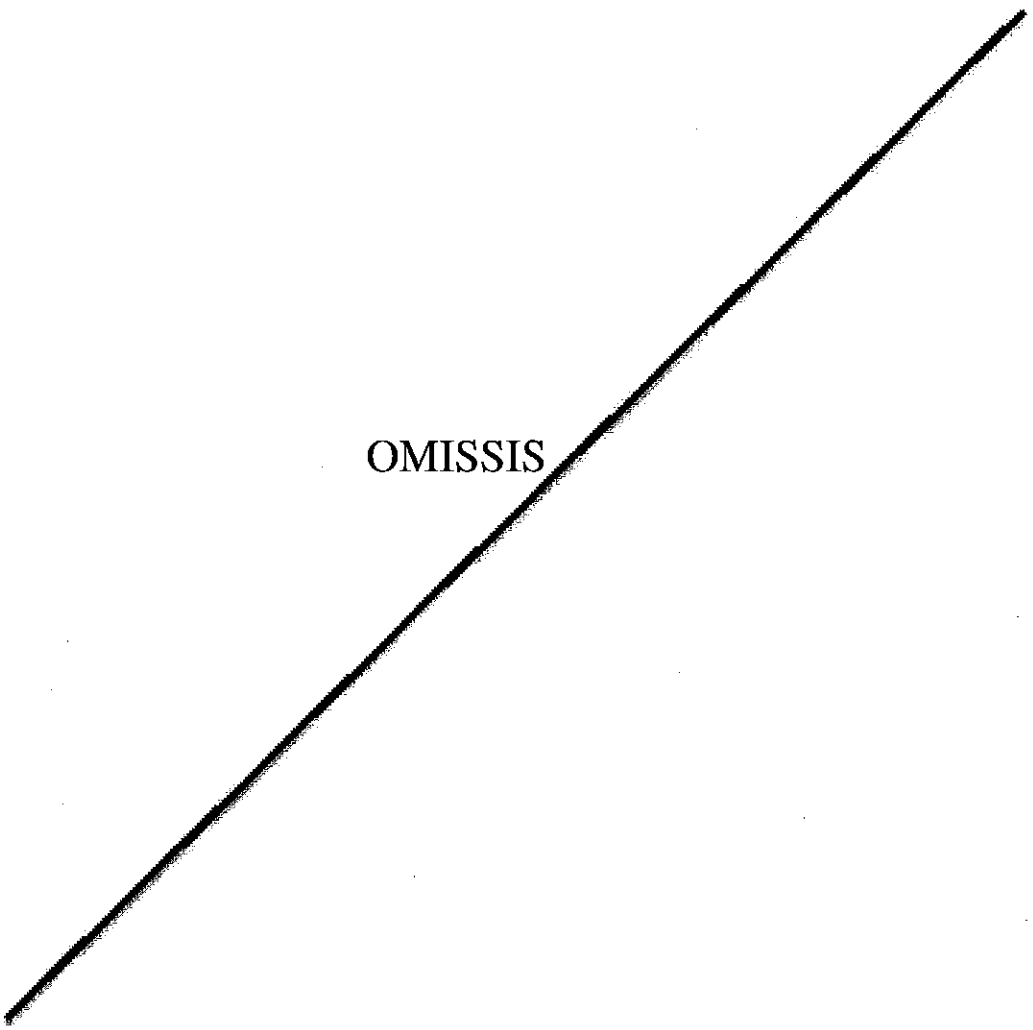

6.1.11 Retrocessione dei Complessi Aziendali

Il Contratto Preliminare disciplina altresì l'ipotesi di retrocessione dei Complessi Aziendali ad Albertini che si sarebbe verificata laddove, allo scadere del termine fissato nel Contratto Preliminare, le Parti non avessero raggiunto un accordo. In tal caso l'affitto dei Complessi Aziendali sarebbe cessato definitivamente e, conseguentemente, Albertini avrebbe dovuto retrocedere gli stessi a Form.

Il Contratto Preliminare prevede un obbligo per le Parti di concordare in buona fede per un lasso di tempo le attività di restituzione dei Complessi Aziendali e le modalità e i termini da osservarsi per la regolazione dei rapporti fra le Parti.

In particolare, alla data di effettiva restituzione dei Complessi Aziendali, Albertini avrebbe dovuto restituire a Form tutti i macchinari nello stato in cui essi si trovavano alla Data di Decorrenza, salvo il naturale deperimento derivante dall'uso e dal trascorrere del tempo.

Il Contratto Preliminare prevede inoltre determinati criteri per la determinazione delle scorte di magazzino e dei ratei, risconti e anticipi alla data di retrocessione.

6.1.12 Legge regolatrice e foro competente

Il Contratto Preliminare è regolato dalla legge italiana ed ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione allo stesso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

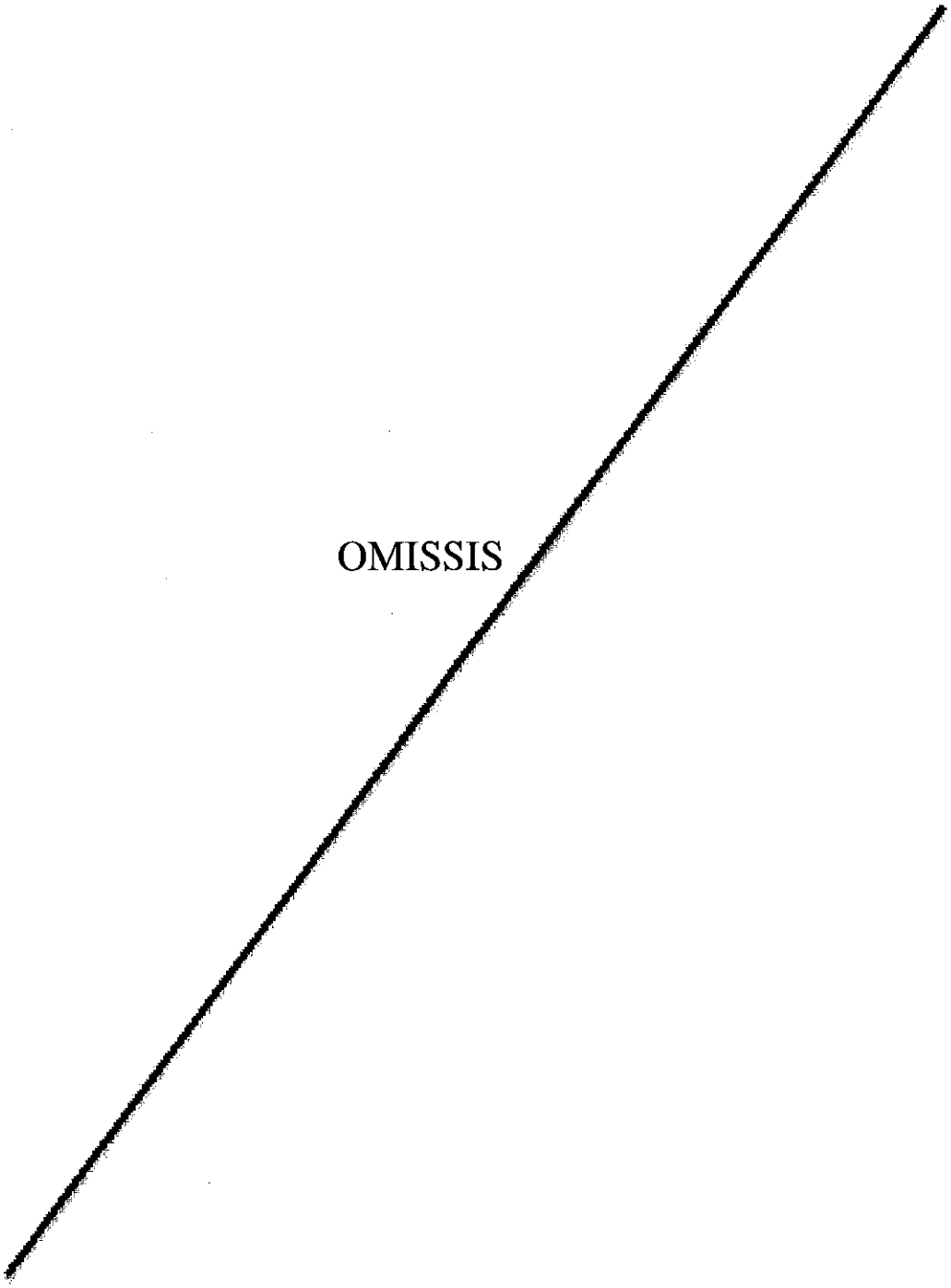

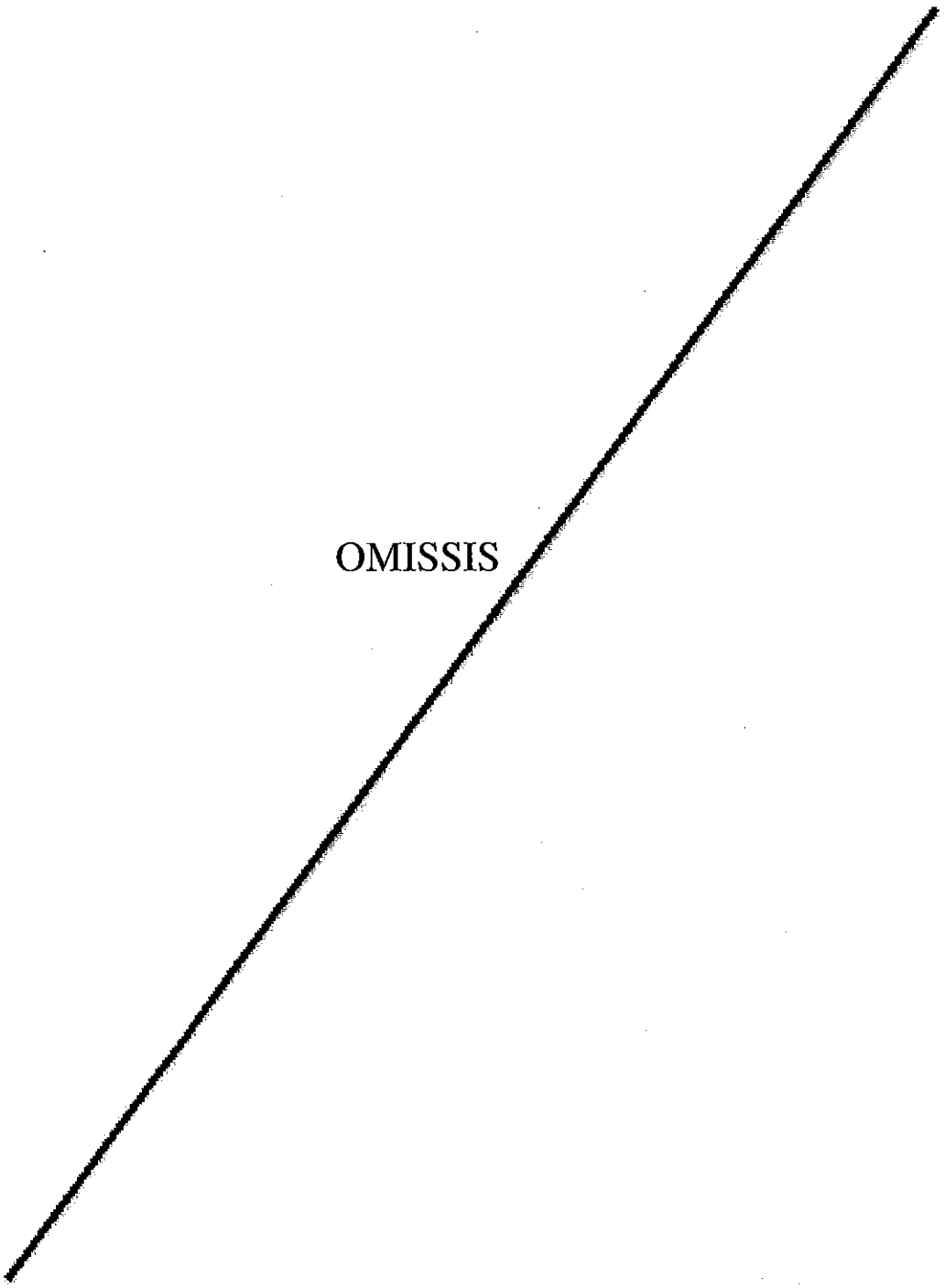

6.2 Il Contratto Definitivo

6.2.1 La sottoscrizione del Contratto Definitivo di cessione dei Complessi Aziendali

In data 17 febbraio 2014, in considerazione del fatto che la Condizione Risolutiva non si è avverata e che la Condizione Sospensiva si è avverata in data 29 gennaio 2014, è stato

sottoscritto avanti al Notaio Pierluigi Scalamogna il Contrato Definitivo di cessione dei Complessi Aziendali.

Di seguito si riepilogano le principali pattuizioni del Contratto Definitivo. Per una disamina completa dello stesso si rinvia al testo sottoscritto tra Forme Albertini qui accluso *sub* **Allegato 6.2.1**.

6.2.2 Oggetto del Contratto Definitivo

Il Contratto Definitivo disciplina la cessione ad Albertini dei Complessi Aziendali prevedendo che i Complessi Aziendali sono oggetto di trasferimento nella loro esistenza, consistenza e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano alla Data di Decorrenza, fatti salvi gli effetti attivi e passivi della gestione *medio tempore* dei Complessi Aziendali da parte di Albertini in qualità di affittuaria per il periodo compreso tra la Data di Decorrenza e la Data di Efficacia.

Per quanto attiene al perimetro dei Complessi Aziendali trasferiti trovano applicazioni le medesime disposizioni del Contratto Preliminare, fatte salve talune integrazioni che recepiscono eventuali accadimenti verificatisi nel periodo compreso tra la Data di Decorrenza e la Data di Efficacia, come ad esempio la cessazione di determinati rapporti contrattuali venuti meno nel frattempo.

Per quanto attiene ai Contratti di Leasing e ai contratti di locazione, si rileva che in conformità alle disposizioni previste nell'Accordo Modificativo Leasing, i Contratti di Leasing, così come modificati per effetto dell'adesione delle società oblate al predetto accordo e le relative obbligazioni vengono trasferiti ad Albertini alla Data di Efficacia. Analogamente, i contratti di locazione vengono ceduti alla stessa acquirente alla Data di Efficacia.

Come anticipato nel paragrafo precedente, le vendite dei macchinari sono attuate, nei confronti di Albertini, con riserva della proprietà, ai sensi degli artt. 1523 e ss. cod. civ. Con riferimento ai macchinari oggetto di cessione, il Contratto Definitivo contiene una serie di obblighi a carico di Albertini, come ad esempio, il divieto di cessione o di sostituzione dei macchinari, senza il preventivo scritto di Form e previa comunicazione scritta alla Cancelleria di ciascun Tribunale ove è stata effettuata la relativa trascrizione della riserva di proprietà e l'obbligo di sostenere integralmente ogni spesa di ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari.

Inoltre, gli Immobili Trasferiti vengono ceduti liberi da gravami, eccezion fatta, tra l'altro, per le ipoteche e per la riserva di proprietà sui macchinari, costituite alla Data di Efficacia, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano alla Data di Decorrenza, fatti salvi gli effetti attivi e passivi della gestione medio tempore dei Complessi Aziendali da parte di Albertini in qualità di affittuaria per il periodo compreso tra la Data di Decorrenza e la Data di Efficacia e con ogni relativa ragione, azione, pertinenza ed accessione, servitù attive e passive, così come competono a Form in forza dei suoi titoli e del suo possesso.

OMISSIS

OMISSIS

6.3 Il Contratto di Comodato

Con la sottoscrizione del Contratto di Comodato, Form (**Comodante**) ha concesso in comodato gratuito l'Immobile ad Albertini (**Comodatario**), affinché quest'ultimo se ne serva per l'esercizio delle attività per le quali è organizzato il Complesso Aziendale di Cormano e, pertanto, delle attività di produzione e commercializzazione di getti in alluminio e stampi, incluse le attività connesse e strumentali.

Di seguito viene offerta una sintesi delle principali pattuizioni. Per una disamina completa delle previsioni contrattuali si rinvia al testo sottoscritto fra le parti in data 31 ottobre 2013 qui accluso *sub* **Allegato 6.3**.

6.3.1 Garanzie e custodia dell'immobile

Form non presta alcuna garanzia, né rende alcuna dichiarazione o assicurazione, di qualsivoglia natura, circa l'Immobile, nei più ampi termini consentiti dalla legge e con espresso patto *de non petendo* del Comodatario al riguardo.

Il Comodatario è costituito custode dell'Immobile, ed esonera espressamente il Comodante da qualunque responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare al Comodante, all'Immobile o ad ogni terzo e derivanti dalle proprie azioni od omissioni e/o dalle azioni od omissioni dei propri dipendenti e/o di terzi.

OMISSIS

OMISSIS

6.3.3 Riparazioni, manutenzione e spese

Per quanto attiene alle riparazioni, alla manutenzione dell'Immobile e alle spese per l'uso del medesimo, le Parti concordano che, a far tempo dalla data in cui il Comodatario sia divenuto proprietario dei Complessi Aziendali:

a. saranno ad esclusivo carico del Comodatario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'Immobile, quelle relative alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di riparazione inerenti le modifiche, innovazioni migliorie e/o addizioni da esso direttamente apportate in conformità al Contratto di Comodato, nonché tutte le spese dipendenti da, o connesse a, l'uso dell'Immobile, quali, senza limitazione alcuna, quelle per gli interventi necessari all'adeguamento dell'Immobile alle norme di legge intervenute successivamente alla data odierna di tempo in tempo vigenti, le spese per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, nulla osta e permessi necessari per l'uso dell'Immobile, quelle per utenze e consumi, ivi inclusi i costi telefonici, i costi relativi al consumo di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento e condizionamento dell'aria;

b. saranno ad esclusivo carico del Comodante tutte le altre spese relative alla manutenzione straordinaria dell'Immobile, ad eccezione di quelle opere straordinarie che risultino necessarie quale conseguenza immediata e diretta di azioni od omissioni gravemente colpose o dolose del Comodatario e/o dei propri dipendenti e/o incaricati, restando inteso che, in tale caso, dette opere straordinarie saranno interamente eseguite dal Comodatario, a propria cura e spese.

Sino a quando il Comodatario non sia divenuto proprietario dei Complessi Aziendali:

a. saranno ad esclusivo carico del Comodatario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'Immobile, quelle relative alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di riparazione inerenti le modifiche, innovazioni migliorie e/o addizioni da esso direttamente apportate in conformità al Contratto di Comodato, nonché tutte le spese accessorie all'uso dell'Immobile, quali, senza limitazione alcuna, quelle per utenze e consumi, ivi inclusi i costi telefonici, i costi relativi al consumo di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento e condizionamento dell'aria; e

b. saranno ad esclusivo carico del Comodante tutte le altre spese (ivi incluse quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'Immobile), ad eccezione di quelle opere straordinarie che risultino necessarie quale conseguenza immediata e diretta di azioni od omissioni gravemente colpose o dolose del Comodatario, restando inteso che, in tale caso, dette opere straordinarie saranno interamente eseguite dal Comodatario, a propria cura e spese.

6.3.4 Durata

Il Contratto di Comodato avrà efficacia e rimarrà in vigore a far tempo dalla data della sua stipula, data in cui l'Immobile viene consegnato al Comodatario, per un periodo di anni 2 (due), e dunque sino al 31 ottobre 2015 (incluso), con diritto del Comodatario di estenderne la durata per un ulteriore periodo di 3 (tre) mesi (il **Periodo di Estensione**). Tale diritto dovrà esercitarsi a mezzo di comunicazione scritta al Comodante con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del suddetto periodo di 2 anni (la **Comunicazione di Estensione**), solo ove sussistano esigenze di spostamento ovvero rilocalizzazione delle attività esercitate, e dei dipendenti impiegati, presso il Complesso Aziendale di Cormano (congiuntamente, le **Attività di Rilocalizzazione**) che necessitino di essere completate oltre la scadenza dei (primi) 2 anni. A fini del valido esercizio del suddetto diritto di estensione, il Comodatario dovrà dare, unitamente alla Comunicazione di Estensione, dettagliata informativa in merito a modalità e tempi previsti di completamento delle Attività di Rilocalizzazione.

Ove le Attività di Rilocalizzazione non potessero essere ultimate per cause non imputabili al Comodatario entro il Periodo di Estensione, il Comodatario potrà estendere la durata del presente Contratto per un ulteriore periodo non eccedente i 3 (tre) mesi dalla scadenza del Periodo di Estensione, da esercitarsi a mezzo di comunicazione scritta al Comodante, con un preavviso di almeno un mese rispetto alla scadenza del Periodo di Estensione, che indichi la durata dell'ulteriore estensione in un termine non eccedente i 3 mesi (la **Comunicazione di Ulteriore Estensione**). A fini del valido esercizio di tale (ulteriore) diritto di estensione, il Comodatario dovrà dare, unitamente alla Comunicazione di Ulteriore Estensione, un dettagliato aggiornamento relativamente allo stato delle Attività di Rilocalizzazione e loro completamento.

Resta in ogni caso inteso che, precedentemente alla scadenza dei primi due anni di durata del presente Contratto, le Parti si incontreranno al fine di valutare congiuntamente, in buona fede, l'opportunità di rinnovare il comodato, e i relativi termini e condizioni.

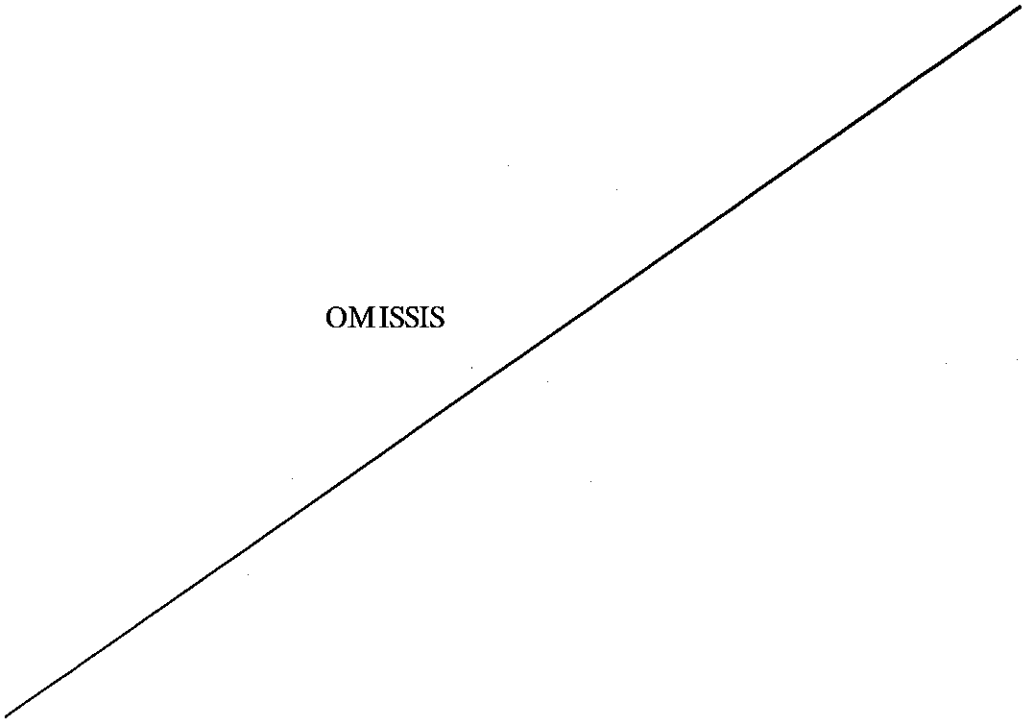

6.3.6 Legge regolatrice e foro competente

Il Contratto di Comodato è regolato dalla legge italiana. Per quanto non contemplato nel Contratto di Comodato stesso, si fa riferimento alla disciplina del comodato di cui agli artt. 1803 – 1812 cod. civ., alle quali le Parti si rimettono.

6.3.7 Foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione, o comunque in connessione, al Contratto di Comodato, alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, ovvero in dipendenza di rapporti pre-contrattuali instauratisi in connessione al, o in funzione del, presente Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

7 Definizione dei rapporti con il personale dipendente

7.1 Le trattative sindacali ed il trasferimento della forza lavoro all'aggiudicataria dei Complessi Aziendali

Come descritto in precedenza, a seguito dell'aggiudicazione a VEI Capital, all'esito del Primo Bando, in data 20 giugno 2013, la Procedura, congiuntamente all'aggiudicataria, ha dato avvio alla procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 47 della Legge 428/1990.

Come si ricorderà, in quanto noto al Ministero essendo stato oggetto di ampia informativa in precedenza, il raggiungimento dell'accordo con i rappresentanti sindacali, sia a livello territoriale sia a livello nazionale, dei tre stabilimenti di Cormano, Villasanta e Quero, costituiva un passaggio necessario ai fini del perfezionamento della cessione dei complessi aziendali a VEI Capital, in quanto contemplato quale condizione sospensiva dell'efficacia dello stipulando contratto di cessione, dal momento che conteneva una deroga a quanto stabilito dall'art. 2112 cod. civ. anche in tema di continuazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti che sarebbero stati trasferiti dalla Procedura all'acquirente (in numero di 466 unità, su un totale di 666 dipendenti).

A seguito dell'invio della comunicazione di avvio della procedura di consultazione ai sensi di legge, si sono tenuti numerosi incontri (rispettivamente in data 2 luglio, 9 luglio, 15 luglio, 19 luglio, 23 luglio e 26 luglio, due dei quali presso gli Uffici del Ministero) con le Organizzazioni Sindacali dei tre siti di Cormano, Villasanta e Quero e le relative RSU (**Allegato 7.1**).

Nel corso di tali incontri è emersa, da un lato, l'impossibilità per VEI Capital (alla luce del proprio piano industriale e delle valutazioni di *business* eseguite al momento della presentazione dell'offerta vincolante) di modificare gli elementi cardine della propria offerta sulla tematica occupazionale (*i.e.* assumere l'intera forza lavoro di Form); impossibilità in parte compensata da una disponibilità della stessa VEI Capital, a fronte di richieste di parte sindacale, ad assumere taluni impegni, tra cui obblighi di attingere dal c.d. "bacino" dei lavoratori "non trasferiti", non solo per nuove assunzioni, ma anche con riferimento a lavoro interinale, somministrato e "terzisti".

A seguito dell'intenso negoziato, pur essendo stata più volte ribadita – anche a mezzo di comunicati dello scrivente Commissario Straordinario affissi sulle bacheche aziendali – la necessità di giungere ad un accordo sindacale entro il termine ultimo del 24 luglio 2013 (al fine di consentire il perfezionamento dell'operazione entro il 31 luglio 2013, come da contratto preliminare sottoscritto con VEI Capital), nonché il rischio, in caso di mancato esito positivo, di conversione della Procedura in fallimento, si è verificata la seguente situazione:

- le Organizzazioni Sindacali e le relative RSU rappresentative degli stabilimenti di Villasanta e di Quero hanno confermato la loro disponibilità a sottoscrivere l'accordo sindacale nei termini indicati nel corso del negoziato, e recepiti nei verbali degli ultimi due incontri svoltisi in data 23 luglio e 26 luglio 2013;

- le Organizzazioni Sindacali e la relativa RSU rappresentativa del sito di Cormano hanno confermato la loro indisponibilità ad aderire alla proposta formulata da VEI Capital, rifiutandosi di sottoscrivere l'accordo sindacale.

Nonostante gli sforzi profusi dalla Procedura finalizzati a trovare una soluzione di compromesso tra le opposte posizioni delle parti, il Commissario Straordinario, VEI Capital e le parti sindacali hanno dunque formalmente e definitivamente preso atto, in data 26 luglio 2013, del mancato verificarsi della condizione sospensiva necessaria per il perfezionamento dell'operazione di cessione, con conseguente decadenza dell'aggiudicazione di VEI Capital; ciò, nonostante, nel

frattempo, le Società di Leasing avessero comunicato la loro adesione alla proposta come formulata dalla Procedura, determinando così l'avveramento della seconda condizione sospensiva dell'operazione di cessione.

Ciò stante, in data 29 luglio 2013 il Commissario Straordinario ha diffuso alle Organizzazioni Sindacali ed alle relative RSU (affiggendone copia nelle bacheche aziendali) un comunicato con il quale è stato rappresentato lo scenario di grande incertezza e di rischio di continuità aziendale in capo a tutti i siti di Form, conseguenti al mancato raggiungimento dell'intesa sindacale con VEI Capital (**Allegato 7.1(bis)**).

Contestualmente, come visto in precedenza, il Commissario Straordinario si è attivato, anche per le vie brevi, presso gli uffici del Ministero nonché presso il Comitato di Sorveglianza, al fine di cercare la soluzione più ottimale ed il più possibile condivisa che permettesse alla Procedura di uscire dall'*empasse* creatosi garantendo, primariamente, l'obiettivo della realizzazione del Programma di Cessione.

All'esito delle predette consultazioni, il Commissario Straordinario ha immediatamente presentato istanza, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'avvio di una seconda procedura di gara per l'aggiudicazione dei Complessi Aziendali; la richiesta autorizzazione è stata concessa – come visto in precedenza – da codesto Ministero, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, in data 31 luglio 2013.

Per ciò che rileva ai fini del presente capitolo, il Nuovo Bando contemplava un meccanismo di "consultazione sindacale preventiva" alla presentazione dell'offerta vincolante per l'acquisto dei Complessi Aziendali da parte dei soggetti interessati, che avrebbe permesso di verificare in anticipo la sussistenza degli estremi per il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 47 Legge 428/1990, garantendo, in caso positivo, il perfezionamento della cessione sotto tale profilo.

Nel contesto del Nuovo Bando, la Procedura ha registrato il perdurante interesse all'acquisizione dei Complessi Aziendali da parte di tutti gli offerenti che avevano presentato offerte vincolanti durante la prima procedura di gara, ossia, Albertini Cesare, VEI Capital e Raicam.

Tali soggetti, infatti, successivamente alla pubblicazione del Nuovo Bando, hanno formalmente convocato le Organizzazioni Sindacali e relative RSU al fine di condividere con le stesse il testo di accordo sindacale da includere nella successiva offerta per l'acquisizione dei Complessi Aziendali.

La Procedura non è stata direttamente coinvolta negli incontri che, come appreso dalle convocazioni formali, si sono tenuti a partire dall'ultima settimana di agosto e nel corso, sostanzialmente, delle prime due settimane di settembre 2013.

Nel corso di tali incontri, stando alle informazioni in possesso dello scrivente Commissario Straordinario, l'interlocuzione sindacale, come anticipato al Paragrafo 1.3 si è subito focalizzata con Albertini, stante l'interesse delle Organizzazioni Sindacali soltanto per un'offerta per l'intero complesso aziendale di Form e che garantisse la salvaguardia integrale della forza lavoro, condizioni queste ravvisate solo nell'interesse manifestato da Albertini.

OMISSIS

OMISSIS

Ciononostante, in data 14 settembre 2013, le Organizzazioni Sindacali e le relative RSU di tutti e tre gli stabilimenti hanno siglato l'intesa sindacale soltanto con Albertini, sottoscrivendo l'accordo allegato all'offerta da quest'ultima presentata nell'ambito della seconda gara svoltasi.

A riguardo lo scrivente Commissario Straordinario non ha potuto far altro che prendere atto della formalizzazione di un'intesa con la firma delle rappresentanze sindacali nazionali, territoriali ed unitarie legittimate per legge.

A seguito della presentazione delle offerte vincolanti nel contesto della nuova fase di gara, condotte le dovute analisi comparative, con il supporto dei consulenti della Procedura, solo l'offerta presentata da Albertini è risultata in linea con i criteri di aggiudicazione delineati dalla Legge Prodi Bis, anche in ragione dell'incontrato "*favor*" da parte delle Organizzazioni Sindacali.

Pertanto, nelle more della sottoscrizione del Contratto Preliminare, la Procedura, Albertini e le Organizzazioni Sindacali si sono incontrate presso gli Uffici della Regione Lombardia in data 28 ottobre 2013, ed in tale occasione hanno provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo Sindacale *ex* art. 47 Legge 428/1990 (**Allegato 7.1(ter)**).

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

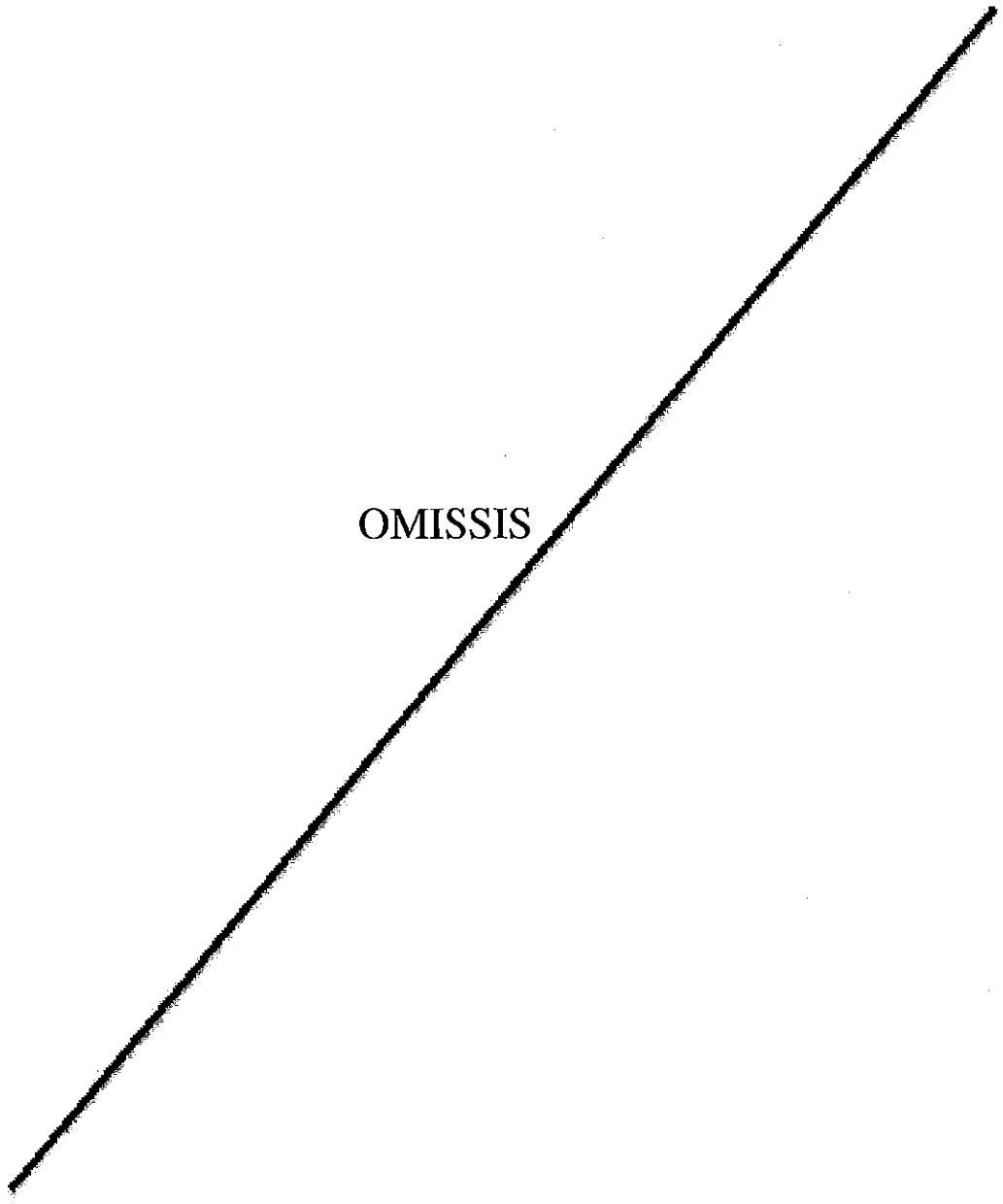

7.3 Il trattamento dei crediti dei lavoratori dipendenti, sia sorti anteriormente alla dichiarazione di insolvenza sia maturati successivamente.

Per quanto concerne il trattamento dei crediti maturati dai lavoratori dipendenti di Form, occorre distinguere tra crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di insolvenza di Form intervenuta in data 29 marzo 2012 e quelli sorti successivamente, in quanto, per espresse disposizioni di legge, soggetti a diverso regime.

In primo luogo, alla data della dichiarazione di insolvenza, la situazione creditoria dei dipendenti di Form consisteva ne: (i) i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità (per i soli lavoratori afferenti al sito di Cormano) riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012; (ii) le indennità per ferie e permessi retribuiti (par e conto ore) maturate e non godute; (iii)

il Trattamento di Fine Rapporto (credito, quest'ultimo, non esigibile sino alla conclusione del rapporto). Le retribuzioni mensili erano, invece, regolarmente corrisposte.

Tali posizioni creditorie, cristallizzate alla dichiarazione di insolvenza per effetto dell'applicazione delle regole sul concorso dei creditori, sono state oggetto di insinuazione al passivo della Procedura, ed ammesse al passivo – su proposta del Commissario Straordinario – nei seguenti termini:

- quanto ai ratei di tredicesima e quattordicesima, per l'importo risultante dalla contabilità aziendale;

- quanto alle indennità per ferie, par e conto ore non goduti, per l'importo risultante dalla contabilità aziendale, con riserva di conguaglio con quanto liquidato ovvero goduto nel corso dell'esercizio dell'attività di impresa;

- quanto al Trattamento di Fine Rapporto, per l'importo risultante dalla contabilità aziendale con riferimento alla quota maturata sino al 31 dicembre 2006; quanto alla quota maturata successivamente, il Giudice Delegato ne ha disposto l'esclusione per carenza di legittimazione attiva ai fini della domanda, in considerazione della circostanza che la stessa è a carico, direttamente, del Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

I crediti predetti, come detto, sono portati dallo stato passivo della Procedura, al rango di crediti aventi privilegio generale mobiliare *ex* art. 2751 bis, n. 1, cod. civ., e come tali saranno soggetti ai meccanismi di riparto dell'attivo.

In secondo luogo, vi sono i crediti sorti successivamente alla dichiarazione di insolvenza di Form, e dunque in costanza di Procedura, e come tali beneficianti del regime della prededuzione.

Tali crediti sono stati tutti corrisposti dalla Procedura.

In particolare, le retribuzioni mensili e le mensilità aggiuntive (per l'anno 2012 in misura di nove ratei) sono state erogate tempestivamente mese per mese.

Quanto alle indennità per ferie, par e conto ore non godute alla data di trasferimento della forza lavoro ad Albertini (31 ottobre 2013), nonché i dieci ratei di tredicesima maturati alla medesima data (complessivamente, le spettanze finali dei lavoratori), queste sono state corrisposte, dietro disposizione del Commissario Straordinario, il 21 dicembre 2013, all'esito della laboriosa quantificazione operata, con l'ausilio dei consulenti della Procedura, a seguito della sottoscrizione del Contratto Preliminare.

Contestualmente, ed ai fini del recupero delle somme a titolo di Trattamento di Fine Rapporto da parte degli interessati, il Commissario Straordinario ha, da un lato conferito incarico al dott. Airaghi dello Studio Pellicanò di predisporre ed inviare le "dichiarazioni di incapienza" al Fondo di Tesoreria dell'INPS, che provvederà ad erogare gli importi dovuti; dall'altro lato, il Commissario Straordinario ha avviato, con l'ausilio dei propri collaboratori e delle rappresentanze sindacali territoriali ed aziendali, le attività prodromiche ai fini del relativo accesso al Fondo di Garanzia dell'INPS, oggi in corso di svolgimento.

8 La situazione patrimoniale al 31 ottobre 2013 e gli adempimenti relativi alla cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa

8.1 Situazione patrimoniale al 31 ottobre 2013

STATO PATRIMONIALE	31.10.2013	31.12.2012	31.12.2011
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI			
PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
	-	-	-
TOTALE A)	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
7) Altre	3.607	5.696	-
TOTALE I)	**3.607**	**5.696**	-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) terreni e fabbricati	24.990.321	25.746.594	26.501.981
2) impianti e macchinario	43.497.631	45.964.962	40.395.794
3) attrezzature industriali e commerciali	6.037.180	7.845.543	8.784.382
4) altri beni	104.975	134.836	144.119
5) immobilizzazioni in corso e acconti	8.209.556	4.248.085	5.676.193
TOTALE II)	**82.839.673**	**83.940.020**	**81.502.469**
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
3) Altri titoli	90.000	90.000	90.000
TOTALE III)	**90.000**	**90.000**	**90.000**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	**82.933.280**	**84.035.716**	**81.592.469**
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE			
1) materie prime, sussidiarie			
e di consumo	8.673.928	10.137.330	8.032.674
2) prodotti in corso di lavorazione			
e semilavorati	10.660.429	11.236.544	11.070.932
4) prodotti finiti e merci	5.573.676	6.688.672	6.620.799
TOTALE I)	**24.908.033**	**28.062.546**	**25.724.405**
II) CREDITI :			
1) verso clienti			
- entro 12 mesi	11.597.841	8.226.250	16.164.811
4-bis) crediti tributari	959.206	641.089	674.617
5) verso altri			
- entro 12 mesi	1.321.926	2.734.686	1.643.524
- oltre 12 mesi	6.647	976.488	41.015
TOTALE II)	**13.885.620**	**12.578.513**	**18.523.967**
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON			

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
TOTALE III)	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) depositi bancari e postali	7.821.944	4.342.957	6.709.001
3) denaro e valori in cassa	5.134	6.308	3.561
TOTALE IV)	**7.827.078**	**4.349.265**	**6.712.562**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	**46.620.731**	**44.990.324**	**50.960.934**
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.140.965	1.018.390	1.387.519
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)	**1.140.965**	**1.018.390**	**1.387.519**
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	**130.694.977**	**130.044.430**	**133.940.922**

STATO PATRIMONIALE	**31.10.2013**	**31.12.2012**	**31.12.2011**
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I) CAPITALE	5.892.928	5.892.928	5.892.928
IIII) RISERVA DI RIVALUTAZIONE	-	-	-
IV) RISERVA LEGALE	-	-	-
VII) ALTRE RISERVE	-	-	-
Versamento soci in conto capitale	-	-	-
Riserva in conto copertura perdita	5.282.497	5.282.497	5.282.497
Arrotondamento Euro	-	-	1
VIII) PERDITE PORTATE A NUOVO	(57.067.261)	(39.755.597)	-
IX) PERDITA DELL'ESERCIZIO	(14.125.996)	(17.311.664)	(39.755.597)
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	**(60.017.832)**	**(45.891.836)**	**(28.580.171)**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
2) per imposte	-	-	6.412.783
3) altri fondi	6.036.250	6.601.831	172.073
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)	**6.036.250**	**6.601.831**	**6.584.856**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	**6.233.064**	**6.267.253**	**6.483.259**
D) DEBITI			
3) debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	300.000	300.000	300.000
4) debiti verso banche			
- entro 12 mesi	-	-	282.325
- oltre 12 mesi	100.077.245	77.077.245	75.093.758
5) debiti verso altri finanziatori	1.837.062	2.673.759	3.201.668
6) acconti	0	343.645	921.542
7) debiti verso fornitori	43.735.639	46.896.007	47.014.974
12) debiti tributari			
- entro 12 mesi	11.727.594	10.863.477	6.833.928
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.713.999	20.764.677	12.989.879
14) altri debiti	4.898.122	2.851.578	2.306.150

TOTALE DEBITI D)	**178.289.660**	**161.770.388**	**148.944.224**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**153.835**	**1.296.795**	**508.754**
TOTALE RATEI E RISCONTI E)	**153.835**	**1.296.795**	**508.754**
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	**130.694.977**	**130.044.430**	**133.940.922**

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

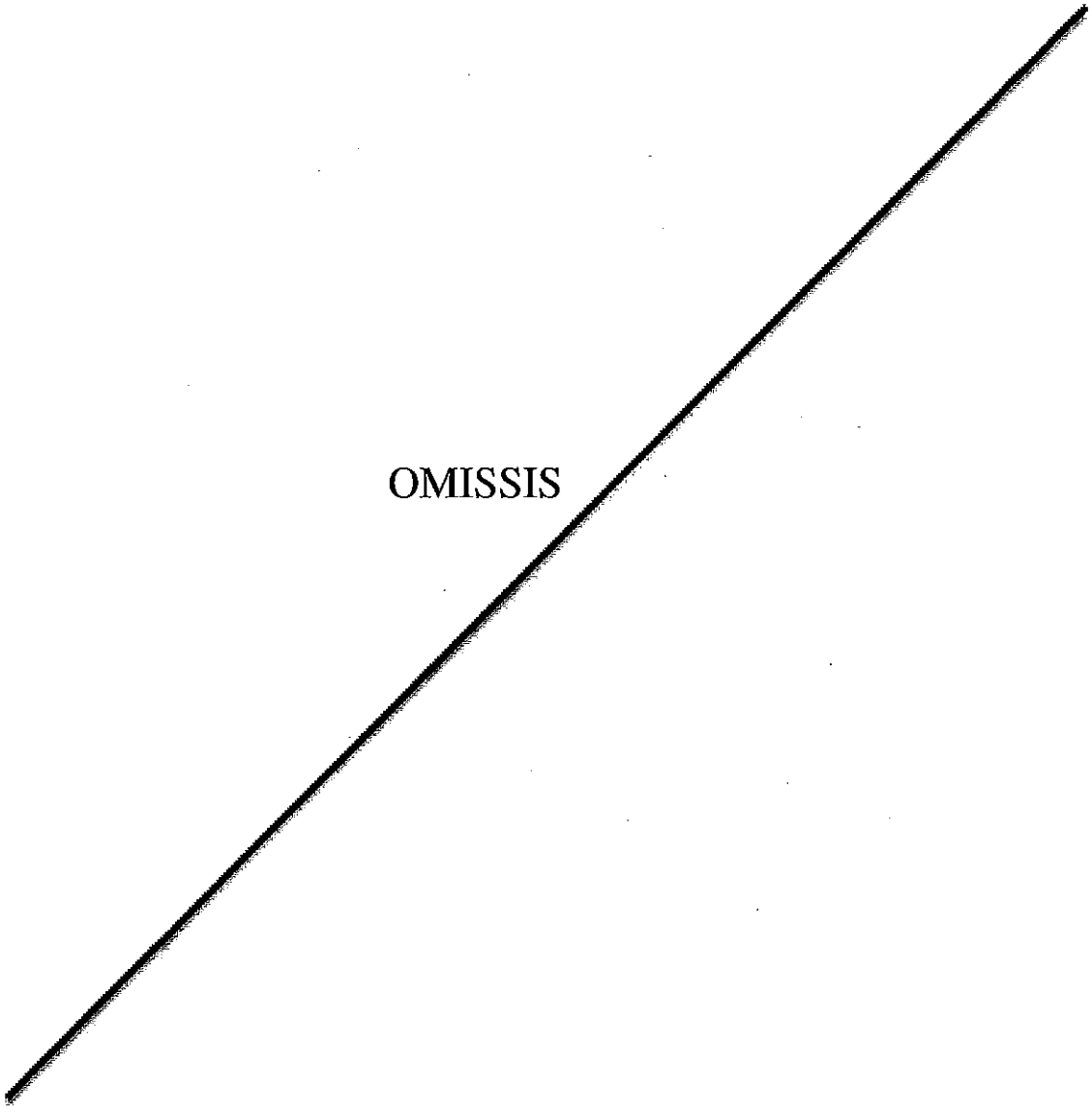

8.3 La nota informativa al Giudice Delegato: il principio della cessazione dell'esercizio dell'impresa solo ad esito della cessione definitiva dei Complessi Aziendali

In considerazione della struttura dell'operazione di cessione dei Complessi Aziendali ad Albertini (che come noto ha previsto un regime di anticipato affitto – già in essere a far data dallo scorso 1° novembre 2013 – sino all'avveramento della Condizione Sospensiva del Contratto Preliminare), lo scrivente Commissario Straordinario ha ritenuto che non sussistessero ancora, al momento dell'immissione anticipata nel possesso dei Complessi Aziendali in favore di Albertini, i presupposti per l'emissione da parte del Giudice Delegato del Decreto di Cessazione.

Infatti, nonostante l'intervenuta integrale immissione nel possesso dei Complessi Aziendali in favore dell'aggiudicatario e la conseguente concreta cessazione, da parte della Procedura, di ogni attività produttiva, il regime di affitto restava comunque connotato da un carattere necessariamente transitorio e privo di definitività.

Ciò in quanto, in ipotesi di mancato avveramento della Condizione Sospensiva, la Procedura si sarebbe vista retrocedere i Complessi Aziendali.

Per tali ragioni, lo scrivente Commissario Straordinario ha formulato apposita nota informativa al Giudice Delegato nel contesto della quale sono stati esposti tali concetti e si è prospettata l'intenzione, se condivisa dal Giudice Delegato medesimo, di depositare l'istanza ai sensi dell'art. 73 della Legge Prodi Bis soltanto a seguito della sottoscrizione del Contratto Definitivo ad esito del verificarsi della Condizione Sospensiva.

In conseguenza di tutto quanto precede, ed a seguito quindi dell'avvenuto perfezionamento del Contratto Definitivo, avendo lo scrivente Commissario Straordinario concretamente verificato la sussistenza dei relativi requisiti, in data 12 marzo 2014, ha provveduto a depositare formale istanza al Giudice Delegato per l'emissione, da parte di quest'ultimo, del Decreto di Cessazione.

A seguito di tale deposito, il Giudice Delegato ha quindi emesso il Decreto di Cessazione in data 11 aprile 2014 e, successivamente, il Tribunale di Milano ha curato i conseguenti adempimenti di legge.

9 Cespiti residui da liquidare concorsualmente: perimetro e ipotesi relative alle modalità di cessione

9.1 L'Immobile di Cormano

Come noto al Ministero, il principale cespite che non è stato incluso nel perimetro dei Complessi Aziendali oggetto di cessione ad Albertini nel contesto del Nuovo Bando è rappresentato dall'Immobile di Cormano.

L'Immobile di Cormano infatti, come specificato in precedenza, ed in particolare al Paragrafo 6.3, è stato concesso ad Albertini in regime di comodato per un periodo di 2 anni (estendibile per massimi ulteriori 6 mesi).

Lo scrivente Commissario Straordinario, ad esito quindi della cessione dei Complessi Aziendali, sta pianificando, congiuntamente ad Avalon, una strategia per ottimizzare la gestione del predetto Immobile di Cormano, già durante il Contratto di Comodato, finalizzata ad una ordinata cessione del medesimo compendio immobiliare.

La strategia attualmente allo studio della Procedura sarebbe quella, sentiti previamente il Comitato di Sorveglianza e il Ministero, di strutturare un apposito bando di gara ai sensi del quale raccogliere le offerte vincolanti per l'acquisto dell'Immobile di Cormano formulate dai potenziali acquirenti.

In ogni caso, nel contesto del piano di cessione che verrà delineato, è precisa volontà della Procedura coinvolgere e mantenere costantemente aggiornati anche i creditori aventi garanzia ipotecaria sull'Immobile di Cormano, che saranno soddisfatti direttamente con i proventi della vendita.

Sarà certamente cura dello scrivente Commissario Straordinario informare prontamente e mantenere costantemente aggiornati Codesto Ministero ed il Comitato di Sorveglianza non

appena verrà declinato concretamente un programma di cessione dell'Immobile di Cormano, anche al fine di ottenere, di volta in volta, le necessarie autorizzazioni.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

11 Descrizione del contezioso passivo in essere

11.1 Le cause di opposizione allo stato passivo

Come anticipato in precedenza, lo stato passivo della Procedura relativo alle domande depositate in via tempestiva è stato dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 96 Legge Fallimentare, con decreto del Giudice Delegato reso all'udienza di verifica dei crediti del 24 aprile 2013.

A seguito di tale dichiarazione di esecutività, il Commissario Straordinario ha immediatamente eseguito, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 97 Legge Fallimentare, le comunicazioni ai creditori interessati, informandoli altresì, in caso di mancato accoglimento della domanda, del diritto di proporre opposizione.

Con riferimento al contenzioso passivo instaurato nei confronti della Procedura per ciò che concerne la formazione ed esecutività dello stato passivo, lo scrivente Commissario Straordinario segnala innanzitutto che non sono stati promossi giudizi di impugnazione relativamente all'ammissione di crediti concorrenti ai sensi dell'art. 98, secondo comma, Legge Fallimentare, né risultano instaurati giudizi di revocazione ai sensi dell'art. 98, terzo comma, Legge Fallimentare.

Quanto ai giudizi di opposizione allo stato passivo, nei termini di cui all'art. 99 Legge Fallimentare soltanto quattro creditori hanno incardinato il giudizio al fine di ottenere la riforma del provvedimento assunto da Giudice Delegato in sede di verifica dei crediti.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

12 Conclusioni: la piena esecuzione del Programma di Cessione ed il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti

Lo scrivente Commissario Straordinario ad esito della cessione dei Complessi Aziendali, perfezionatasi in data 17 febbraio 2014 con la sottoscrizione del Contratto Definitivo, intende svolgere alcune considerazioni sui risultati complessivamente conseguiti dalla gestione commissariale e sulla integrale esecuzione del Programma di Cessione.

12.1 L'art. 27 della Legge Prodi Bis e il caso di specie

Come noto, il Programma di Cessione, presentato dal Commissario Straordinario in data 26 settembre 2012 e debitamente approvato da codesto Ministero in data 28 febbraio 2013 previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza reso in data 6 novembre 2012, ha delineato una gestione commissariale volta alla cessione dei complessi aziendali, sulla base della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un periodo di durata non superiore ad un anno, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, Legge Prodi Bis.

Tale norma prevede, infatti, che le imprese insolventi siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Ai sensi del secondo comma si prevede, inoltre, che tale risultato debba potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno; b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni.

In tale contesto, la cessione dell'azienda è diretta a realizzare la conservazione del complesso produttivo ricollocandolo presso un nuovo imprenditore e fa discendere il soddisfacimento dei creditori dal ricavato della cessione, laddove la ristrutturazione si propone un ritorno *in bonis* dell'azienda da cui far conseguire la soddisfazione integrale dei creditori.

Applicando i principi sopra delineati al caso di Form era parso *prima facie* evidente come un programma di ristrutturazione fosse ipotesi ben difficilmente percorribile. Un programma di ristrutturazione, infatti, avrebbe potuto essere adottato soltanto laddove fosse stato ragionevole stimare la disponibilità dei soci o di terzi ad apportare nuovi capitali alla società, circostanza quest'ultima inapplicabile al contesto Form.

Sulla scorta delle valutazioni formulate dal Commissario Giudiziale nella propria relazione formulata ai sensi dell'art. 28 della Legge Prodi Bis, lo scrivente Commissario Straordinario ha ritenuto di adottare un programma volto alla cessione dei complessi aziendali e ha ritenuto altresì opportuno disegnare una procedura di cessione flessibile, che prevedesse, in via alternativa tra loro, diversi scenari di vendita, privilegiando pur sempre la cessione del complesso nella sua interezza, ma, tenuto conto dei riscontri di mercato *medio tempore* ottenuti, ipotizzando anche scenari alternativi di vendita con suddivisione di perimetri per stabilimento e, in taluni casi, con cessione separata degli immobili di pertinenza degli stabilimenti medesimi.

12.2 Il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Programma di Cessione

A far data dall'assunzione dell'incarico commissariale, e dunque già in parallelo con la redazione del Programma di Cessione, il Commissario Straordinario ha formalmente dato avvio alle attività propedeutiche alla cessione, ritenendo che ciò fosse decisivo per un positivo esito della procedura di vendita.

In questo contesto si inserisce la profonda attività di *scouting* e di verifica del potenziale

interesse all'acquisizione dei Complessi Aziendali con: (a) sollecitazione, su base informale, di una serie di contatti, sia industriali che finanziari (in via prevalente, società di investimento e gestori di fondi specializzati in *restructuring*, *distressed* e *special situations*) - ciò sia direttamente che per il tramite dei *desk* di varie banche d'affari e società di consulenza (finanziaria, strategica, industriale, oltre che specializzate in ristrutturazione d'imprese), ovvero ancora attraverso taluni primari studi legali e canali "istituzionali", la Fondazione Italo Cinese, per quanto concerne l'attività di *scouting* sul mercato cinese, e l'Aifi – Associazione Italiana di Private Equity e Venture Capital; (b) a seguito della mappatura dei principali interlocutori industriali che potessero avere interesse all'acquisizione dei Complessi Aziendali, presa di contatto con gli interlocutori maggiormente connessi alle attività d'impresa di Form; (c) presa di contatto con i soggetti che già avevano manifestato interesse durante i primi mesi della Procedura.

A seguito della predetta attività di verifica del potenziale interesse all'acquisizione dei complessi aziendali di Form, in occasione del Primo Bando, come noto, sono state ricevute tre offerte vincolanti, rispettivamente da Albertini, Raicam e VEI Capital.

Nel contesto del processo di cessione dei Complessi Aziendali, è stato contestualmente dato avvio all'attività peritale nel rispetto delle previsioni di legge. In estrema sintesi, sulla scorta delle risultanze dei diversi elaborati peritali asseverati, dei lavori di comparazione eseguiti dagli *advisor* e del confronto approfondito con i medesimi, l'offerta depositata da VEI Capital è risultata la migliore, con conseguente ottenimento del parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e relativa autorizzazione ministeriale.

Tuttavia, come ampiamente ricordato Prima Istanza di Autorizzazione alla cessione dei Complessi Aziendali ad Albertini, a ridosso della data di perfezionamento del trasferimento (i.e. il 31 luglio 2013) il Commissario Straordinario, l'aggiudicataria VEI Capital e le parti sindacali hanno dovuto prendere atto del mancato verificarsi della condizione sospensiva necessaria per il perfezionamento della vendita. Era infatti emersa, ad esito di estenuanti consultazioni sindacali, la completa indisponibilità delle OOSS e della relativa RSU di Cormano ad aderire alla proposta formulata da VEI Capital.

Alla luce della complessa situazione creatasi per il mancato verificarsi della richiamata condizione sospensiva, lo scrivente Commissario Straordinario si è attivato prontamente per i necessari colloqui con gli Uffici del Ministero per valutare i possibili scenari percorribili nel rispetto del Programma di Cessione.

Ad esito di tali confronti si è concordato di dare avvio ad una ulteriore e consequenziale fase della procedura di vendita, approvata sia dai predetti Uffici che dal Comitato di Sorveglianza, al fine di evitare l'effetto dirompente del fallimento, che si assumeva avrebbe pregiudicato (nel peggior modo possibile) gli interessi di tutti i creditori di Form nonché dell'intera forza lavoro.

Al riguardo si segnala che proprio la gestione commissariale ha posto in luce l'opportunità di richiedere, agli offerenti, in occasione del Nuovo Bando, di accludere alle proprie offerte vincolanti la manifestazione di volontà delle OOSS (e relative RSU) alla sottoscrizione di un accordo sindacale ex articolo 47 Legge 428/1990 cui la/e medesima/e offerta/e dovesse/ro essere condizionata/e.

In tal modo, il meccanismo di "consultazione sindacale preventiva" avrebbe permesso di verificare in anticipo se vi fossero gli estremi per il raggiungimento del relativo accordo qualora l'offerta necessitasse di tale intesa. Così facendo, si sarebbe evitato il rischio di dover, solo dopo l'avvenuta aggiudicazione, aprire un confronto sindacale dagli esiti incerti, tale da poter

pregiudicare nuovamente– e questa volta con conseguenze esiziali – il perfezionamento della cessione.

Successivamente, come noto, in data 16 settembre 2013 la Procedura ha nuovamente ricevuto tre offerte vincolanti, da parte, rispettivamente, di Albertini, VEI Capital e Raicam, ovvero gli stessi soggetti che avevano aderito alla precedente fase di gara.

In particolare, Albertini, ai fini delle deroghe previste all'art. 2112 cod. civ., ha allegato alla propria offerta il testo di un accordo sindacale e della dichiarazione di impegno delle OOSS e relative RSU a sottoscriverlo ad esito dell'eventuale aggiudicazione.

Sono state dunque debitamente svolte dal Commissario Straordinario, con l'ausilio degli *advisor* della Procedura, approfondite analisi di conformità delle offerte ai requisiti di legge e di bando e, in tale contesto, è stata altresì attuata la comparazione, ad opera di un soggetto terzo indipendente [O M I S S I S], dei prezzi offerti con i valori delle perizie, sia nello scenario di continuità aziendale che in rapporto a quello di liquidazione forzata.

Ebbene, dalle analisi complessivamente svolte, l'offerta di Albertini si è rivelata l'unica opzione in concreto percorribile, in quanto è risultata superiore:

(a) sia al valore risultante dalla perizia di PWC stimato per i beni oggetto di cessione (dunque l'offerta è risultata in linea con il valore di mercato);

(b) sia anche con riferimento al valore di liquidazione forzata (ovvero a quanto sarebbe stato ricavabile in sede fallimentare ad esito di una vendita atomistica dei singoli beni).

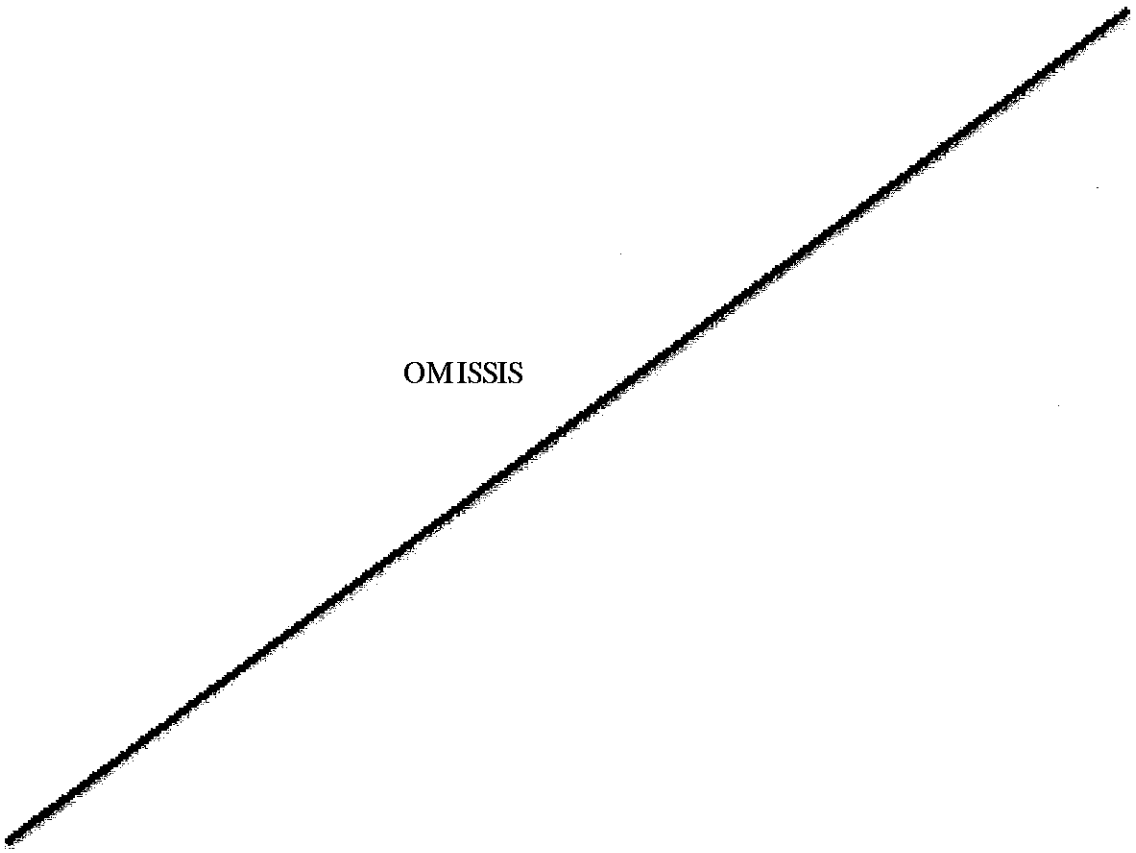

In data 25 ottobre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato il Commissario Straordinario ad accettare la predetta offerta di Albertini, con conseguente aggiudicazione a quest'ultima dei beni patrimoniali facenti capo a Form, agli specifici termini e condizioni di cui alla predetta offerta.

Come noto, in data 31 ottobre 2013 è stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita con contestuale affitto d'azienda tra Form e Albertini, le cui principali previsioni sono descritte al Capitolo 6 che precede.

Invero, considerata la necessità di anticipare quanto possibile il trasferimento dei beni di Form a favore dell'aggiudicatario vista la situazione contingente, la gestione commissariale ha valutato di consentire ad Albertini l'immediato trasferimento a titolo provvisorio (dunque in affitto) dei beni, per il tempo necessario a far sì che le società di *leasing* potessero deliberare sulla proposta di modifica di tutti i contratti di *leasing* in linea con le nuove previsioni richieste dalla stessa aggiudicataria, previa autorizzazione del Ministero.

Successivamente tutte le società di *leasing* hanno concluso positivamente il proprio *iter* deliberativo e hanno sottoscritto l'accordo di stralcio e riscadenziamento i cui termini sono riassunti al Capitolo 6 che precede; la Condizione Sospensiva si è pertanto avverata in data 29 gennaio 2014 e Form ne ha dato comunicazione per iscritto ad Albertini in pari data.

In data 17 febbraio 2014, Form ed Albertini hanno sottoscritto il Contratto Definitivo. L'attuazione del Programma di Cessione è dunque avvenuta entro il termine "base" previsto dalla legge.

L'esecuzione del Programma di Cessione nel suo progressivo *iter* procedurale si è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e sotto la vigilanza ed il controllo degli organi preposti.

Per quanto attiene all'immobile di Cormano, si segnala che, lo stesso sarà oggetto di liquidazione (cfr. Capitolo 9.1).

12.3 Altre rilevanti finalità che hanno contraddistinto la gestione commissariale

La rapidità ed il buon esito della cessione dei Complessi Aziendali non hanno certamente inciso negativamente sul perseguimento da parte dello scrivente Commissario Straordinario di altre rilevanti finalità che hanno ampiamente e positivamente caratterizzato la gestione commissariale nella sua interezza fra cui:

- il monitoraggio dei pagamenti e la stabilizzazione dei flussi di cassa;
- la trasparenza degli atti e della condotta della Procedura;
- il contenimento dei costi e degli oneri;
- la rapidità e l'efficienza della fase di accertamento del passivo.

Per quanto attiene alle attività di verifica degli incassi e dei pagamenti, si rileva che ad esito della sottoscrizione del Contratto Preliminare e della concessione, a far data dal 1° novembre 2013, dei Complessi Aziendali in regime di affitto in favore di Albertini, la Procedura,

OMISSIS

ha svolto un accurato monitoraggio circa le attività di incasso di tutti i crediti commerciali maturati fino alla data del 31 ottobre 2013, che restano di esclusiva competenza della Procedura medesima.

Inoltre, al fine di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti, lo scrivente Commissario Straordinario ha dato avvio, anche attraverso l'ausilio degli *advisor* della Procedura, ad una

accurata verifica di tutti i pagamenti che Form deve corrispondere, in regime di prededuzione, nei confronti di tre categorie: Erario, dipendenti e fornitori.

Con specifico riguardo ai dipendenti ed all'Erario, con il coinvolgimento dei competenti *advisor*, la Procedura ha svolto un'accurata attività di riconciliazione degli importi ancora dovuti oltre che delle eventuali sanzioni ed interessi maturati.

Per quanto invece concerne lo scadenziario relativo ai fornitori, è stato conferito apposito incarico a PWC di verificare la coincidenza di ogni fattura, avente un valore superiore o uguale ad Euro 3.000,00 relativa al periodo fino al 31 ottobre 2013, con i relativi ordini e bolle accompagnatorie. Per quanto invece riguarda le fatture con valore inferiore ad Euro 3.000,00, è stata svolta una verifica a campione per accertarne la correttezza.

Tali verifiche sono state dunque poste in essere al fine di garantire un utilizzo ordinato e razionale delle disponibilità liquide di cassa di Form.

Per quanto concerne la trasparenza degli atti della Procedura, si rileva che tutte le attività poste in essere durante la gestione commissariale, sono sempre state attuate sotto la vigilanza e il controllo degli organi a ciò preposti, nel rispetto delle consuete regole di trasparenza e di pubblicità.

In particolare, *inter alia*:

(i) è stata effettuata la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse all'acquisizione dei complessi aziendali sul sito *web* della procedura e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", con ripresa sulle riviste specialistiche "Metallurgia Italiana", "International Alu Journal" e "International Alu Today";

(ii) è stata garantita la parità di accesso informativo degli offerenti alla documentazione inerente i beni oggetto di vendita, a mezzo di apposita *data room* virtuale allestita allo scopo;

(iii) sono state acquisite perizie aventi ad oggetto sia i complessi aziendali, che i singoli *asset*, ivi inclusi gli immobili, da parte di periti terzi indipendenti di comprovato *standing* [O M I S S I S] sottoscritte e asseverate in data anteriore alla ricezione delle offerte vincolanti da parte dei potenziali acquirenti; inoltre, effettuate le pubblicazioni dell'avviso di vendita relative al Nuovo Bando, tali perizie sono pertanto state aggiornate e successivamente asseverate, in data anteriore alla ricezione delle offerte vincolanti;

(iv) i prezzi offerti sono stati oggetto di comparazione, da parte di soggetto terzo indipendente [O M I S S I S], con i valori delle perizie sia nello scenario di continuità aziendale sia in rapporto a quello di liquidazione forzata e tali valutazioni sono state altresì recepite nelle istanze di autorizzazione alla vendita presentate al Ministero;

(v) è sempre stato garantito un costante aggiornamento del Ministero e del Giudice Delegato sulle tematiche rilevanti di volta in volta emerse. Con specifico riferimento all'informativa ministeriale, la Procedura ha provveduto al periodico invio, pur in assenza di specifici obblighi di legge, di note informative, rispettivamente in data 26 luglio 2012, 3 settembre 2012, 11 ottobre 2012, 30 novembre 2012, 24 gennaio 2013 e 8 febbraio 2013, 7 maggio 2013, 7 giugno 2013, 9 settembre 2013, così da consentire l'adeguato flusso informativo indispensabile a garantire la correttezza e la completezza delle comunicazioni inerenti la Procedura nonché al deposito della Relazione 2012 e della presente Relazione 2013.

Altra ulteriore finalità a cui si è voluta riconoscere priorità di mandato, è sicuramente il contenimento dei costi e degli oneri della Procedura.

Nonostante il significativo allungamento delle tempistiche derivante dal mancato raggiungimento dell'accordo sindacale in occasione del Primo Bando, il Commissario Straordinario ha agito sul contenimento delle spese e degli oneri necessari allo svolgimento della Procedura perseguendolo come fattore determinante per il buon esito della stessa. In un'ottica di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei costi, i compensi degli *advisor* sono stati sempre oggetto di negoziazione mentre, in ambito giudiziale, è sempre stata richiesta e ottenuta l'applicazione delle tariffe medie vigenti sino alla riforma dell'ordinamento professionale forense.

In questo senso, come evidenziato al Capitolo 3, che precede, è agevole constatare che anche le previsioni di spesa indicate nel preventivo per l'anno 2013 sono risultate *ex post* più che contenute.

Per quanto attiene alla fase di accertamento concorsuale e di ammissione del passivo, il Commissario Straordinario ha orientato l'attività dei propri coadiutori a criteri che fossero in grado di coniugare la più ampia collaborazione nei confronti dei creditori e la rapidità nella predisposizione dello stato passivo senza trascurare il necessario rigore in sede di esame delle istanze.

In questa prospettiva, infatti, nonostante l'ingente numero di richieste di ammissione al passivo pervenute (alla data odierna oltre 1200) la gestione commissariale si è fattivamente adoperata per rendere noti, tramite i propri coadiutori, tutti gli adempimenti necessari per consentire a ciascun creditore di far valere il proprio diritto, fornendo altresì ogni e più ampia assistenza per agevolare la presentazione della domanda di insinuazione nello stato passivo, nonché qualsiasi informazione in proprio possesso utile ad agevolare l'attività dei creditori e del Giudice Delegato, prova ne sia la circostanza che la Procedura abbia subito allo stato soltanto quattro giudizi di opposizione allo stato passivo.

***

Alla luce delle esposte considerazioni, si può ritenere che tutti gli obiettivi indicati dal Programma di Cessione siano stati compiutamente realizzati con tempistiche e modalità, anche a livello di *budget* di spesa, per molti aspetti migliori delle previsioni iniziali, e ciò, si ribadisce, nonostante la gestione commissariale si sia svolta in un contesto caratterizzato da una pluralità di criticità di diversa natura.

Certamente, il raggiungimento di tale risultato è stato possibile anche grazie al notevole sforzo profuso da tutti gli organi della Procedura, ovvero dal Ministero, dal Comitato di Sorveglianza e dal Giudice Delegato che, senza eccezione alcuna, con piena consapevolezza della delicatezza e della complessità della presente Procedura, hanno dato un contributo fondamentale.

Milano, 9 maggio 2014

Il Commissario Straordinario

Avv. Alessandro Triscornia